

161
~~CCLVI~~ SEDUTA
(POMERIDIANA)

~~VENERDI' 16 LUGLIO 1993~~ 10-12-96

Presidenza del Presidente SELIS

i n d i

della Vicepresidente CHERCHI

INDICE

Disegno di legge: "Legge regionale 3 maggio 1995, n. 9, articolo 2 - Recupero somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1995" (267). (Discussione e approvazione col titolo: "Legge regionale 3 maggio 1995, n. 9, articolo 2 - Completamento dell'intesa di programma per la Sardegna centrale"):

CASU, *relatore di minoranza*

LADU

MASALA

Tomb
SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*

PINNA, *Assessore dell'industria*

BONESU

PITTALIS

(Votazione nominale)

(Risultato della votazione)

Fissazione di termini ex articolo 100 del Regolamento:

PITTALIS

BONESU

SANNA SALVATORE

LADU

L.R. 1 agosto 1996: "Disciplina, in adeguamento ai giudicati amministrativi, dei concorsi per l'inquadramento nella qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno

1989, n. 24" (CCXCVI), rinviata dal Governo.
(Discussione e approvazione):

BONESU, *relatore*

TUNIS MARCO

MASLA

MANCHINU, *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*

PITTALIS

GHIRRA

(Votazione segreta)

(Risultato della votazione)

L.R. 2 agosto 1996: "Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali", (CCXVIII), rinviata dal Governo. (Discussione e approvazione, presentazione di o.d.g. e approvazione):

BONESU, *relatore*

MASALA

NIZZI

SANNA SALVATORE

BIANCAREDDU

PITTALIS

BALLERO, *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*

LA ROSA

(Votazione nominale)

GIAGU

(Risultato della votazione)

Proposte di legge Vassallo: "Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 23, concemente: 'Finanziamenti ai Comuni e ad altri soggetti pubblici per l'attivazione di progetti di lavori socialmente utili relativamente a spese per noli, attrezzature, assicurazioni obbligatorie e spese generali, nonché integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1995, n. 15" (119) e La Rosa - Amadu - Aresu - Bertolotti - Demon-tis - Fois Pietro - Giagu - Locci - Vassallo: "Norme a sostegno dei lavori socialmente utili. Misure volte a favorire il reimpiego presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi. conven-zione GEPI - Regione Sardegna. Attuazio-ne del comma 7 articolo 2 della legge 402/94 (Piano di rinascita). Disciplina della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15". (Di-scussione generale del testo unificato):

LA ROSA, *relatore*
 TUNIS GIANFRANCO
 CONCAS
 VASSALLO
 DEIANA, *Assessore del lavoro, formazione pro-fessionale, cooperazione e sicurezza sociale*
 FALCONI

Richiesta di fissazione di termini ex articolo 100 del Regolamento:

BERTOLOTTI
Sull'anniversario della dichiarazione dei diritti dell'uomo e sulle iniziative per la promo-zione della cultura della pace:

PRESIDENTE
Sull'ordine del giorno:
 AMADU
 LIORI
 PRESIDENTE

La seduta è aperta alle ore 16 e 42.

VASSALLO, *Segretario, dà lettura del pro-cesso verbale della seduta antimeridiana di vener-di 22 novembre 1996, che è approvato.*

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sul-l'ordine del giorno il consigliere Amadu. Ne ha fa-coltà.

AMADU (Gruppo Misto). Signor Presidente, segnalo alla sua attenzione l'urgenza di sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Aula la legge re-gionale recante norme per la tutela della fauna sel-vatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna. La richiesta è urgente; la legge era stata rinviata, come sappiamo, dal Governo, è stata riassegnata alla competente Commissione che l'ha riesaminata e li-cenziata.

Il nuovo testo dovrebbe essere posto in vota-zione al più presto, nella seduta di oggi o la prossi-ma settimana, per consentire ai cacciatori sardi di poter esercitare la caccia anche nel mese di feb-braio. Quindi l'invito che rivolgo a lei, Presidente, e al Consiglio, è di fare in modo che, nei tempi più stretti possibili, questa legge venga risottoposta al-l'esame e all'approvazione dell'Aula.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Amadu, terremo conto della sua richiesta, considerato anche che l'orientamento della Conferenza dei Presidenti di Gruppo è quello di inserire ogni provvedimento licenziato dalle Commissioni. Ha domandato di parlare il consigliere Liori. Ne ha facoltà.

LIORI (A.N.). Brevemente per richiamare al-l'attenzione dell'Aula sull'urgenza del disegno di legge numero 267, che prevede il riutilizzo di som-me non spese a carico del bilancio 1995 per un im-porto di circa 80 miliardi, delle quali beneficranno i settori dell'artigianato, del turismo e dell'agricoltu-ra della Sardegna centrale. E' un provvedimento che attende, finalmente di essere portato all'atten-zione dell'Aula. Anche se qualcuno continua a ripe-terci che l'inflazione non è galoppante come una volta, io sono del parere, e credo con me tanti altri, che il potere d'acquisto di questi miliardi, diminui-sce con l'andare del tempo. Quindi io chiedo, anche per l'importanza che questo provvedimento riveste a causa delle attese che suscita, una inversione del-l'ordine del giorno per poter procedere ad una rapi-da approvazione.

giorno per poter procedere ad una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Onorevole Liori, lei sa che l'argomento è già inserito all'ordine del giorno e credo nemmeno tra gli ultimi punti. Ritengo comunque che nel corso della seduta, potranno essere valutate eventuali variazioni nella sequenza prevista dall'ordine del giorno. Ricordo, peraltro, che, in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, è emerso l'intendimento di esaminare tra questa seduta e le prossime di lunedì e martedì di tutti i provvedimenti ancora in carico.

Sull'Anniversario della dichiarazione dei diritti dell'uomo e sulle iniziative per la promozione della cultura della pace.

PRESIDENTE. Prima di entrare nel merito degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ne approfitto per rivolgere una comunicazione all'Aula. Mi sono permesso, avvisando prima i Presidenti dei Gruppi, di scrivere una lettera agli stessi e ai consiglieri regionali in merito a una ricorrenza odierna.

Oggi ricorre l'anniversario della dichiarazione dei diritti dell'uomo; è una data che la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, d'intesa con le autonomie locali, intende ricordare a tutte le amministrazioni. Lo faccio qui in Aula, lo faccio scrivendo a voi una lettera, perché sappiate, ne teniate conto, ma anche perché il Consiglio regionale, in materia di cooperazione internazionale e di educazione alla pace, altre volte si è impegnato. Si è impegnato sia il Consiglio regionale, sia la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali. Abbiamo approvato, come Conferenza, vari documenti; la stessa Regione sarda è stata proponente. Quindi mi sembra giusto, nel rammentare l'importanza di questo anniversario sottolineare come questa data venga indicata per la sensibilizzazione, soprattutto dei giovani, alla cultura della pace.

Richiamo pertanto l'attenzione dei Gruppi, se lo riterranno e nelle forme che riterranno, sull'opportunità di proporre a tal fine, magari sotto forma di un apposito progetto di legge, iniziative adeguate. Questa lettera la riceverete nel corso

della serata. A me è sembrato utile preannunciarla in Aula.

Discussione della legge regionale 1 agosto 1996: "Disciplina, in adeguamento ai giudicati amministrativi, dei concorsi per l'inquadramento nella qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24" (CCXCVI), rinviata dal Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 1 agosto 1996: "Disciplina, in adeguamento ai giudicati amministrativi, dei concorsi per l'inquadramento nella qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale, previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, numero 24", rinviata dal Governo.

Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu, relatore designato dalla Commissione, in luogo del consigliere Ballero, nominato Assessore.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. solo poche parole. Il rilievo governativo concerneva la mancanza di un termine certo per l'effettuazione della ripetizione della selezione. La Commissione ha ritenuto doveroso accogliere il rilievo, per un principio di chiarezza delle procedure amministrative; anzi l'ha rafforzato prevedendo la cessazione degli effetti pecuniari della normativa transitoria, comunque decorso un anno dall'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, relativamente a questo argomento devo riconoscere che la nostra parte della politica ha già avuto modo di esternare il proprio convincimento.

Sin dagli inizi della legislatura ponemmo l'esigenza di conferire un assetto definitivo alla burocrazia regionale, di dare gambe alla riforma di effettuare i concorsi per permettere di ricoprire i ruoli apicali dell'amministrazione regionale ancora scoperti. La maggioranza però non si è dimostrata dello stesso avviso e ha perseverato

nella prassi della proroga degli incarichi, ponendo delle scadenze pur nella consapevolezza che non sarebbero state rispettate. Così, fino ad oggi sono state approvate quattro leggi al riguardo, e ancora non si è affrontato il problema alla radice.

La verità è che la relazione non pone in evidenza che questa legge è stata approvata a maggioranza. Noi non abbiamo nulla contro la struttura burocratica della Regione e neppure, certamente, contro le figure dirigenziali. Riconosciamo che in questo momento la Regione si trova in grande difficoltà, e che a livello dirigenziale si sta facendo di tutto per far fronte a questa emergenza (e bisogna riconoscere l'impegno posto perché almeno l'ordinaria amministrazione e l'emergenza vengano espletate), però censuriamo il fatto che né in Commissione né in Aula si sia mai aperto un dibattito per affrontare e risolvere questo problema fondamentale.

Quindi, pur riconoscendo che comunque occorre che la Regione si doti di un apparato di vertice, tuttavia esprimiamo un voto negativo su questa legge, perché rappresenta il perpetuarsi di una prassi che molto probabilmente non finirà con essa. Di anno in anno, di sei mesi in sei mesi, si succederanno altre proroghe.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Signor Presidente, colleghi e colleghi, nei motivi di rinvio di questa legge è detto che la mancata indicazione di un termine certo e ragionevolmente breve entro cui dovrà essere corrisposto l'assegno *ad personam*, può comportare una totale, sottolineo totale, vanificazione del giudicato amministrativo, in violazione del principio di tutela giurisdizionale dei diritti e interessi legittimi, ex articolo 113 della Costituzione.

Il problema quindi riveste due aspetti; primo è quello della vanificazione del giudicato amministrativo. Su questo aspetto abbiamo abbondantemente discusso in sede di approvazione della legge successivamente rinviata. Allora affermammo (almeno la mia parte politica) che una volta che una sentenza diventa esecutiva, chi era stato inquadrato come dirigente e si vede an-

nullare in forza di questo atto di nomina, si viene a trovare automaticamente nella posizione giuridica antecedente alla data di inquadramento, e cioè in quella di non dirigente.

Tutti i provvedimenti legislativi volti a ripristinare, attraverso una legge, ciò che il giudicato amministrativo ha modificato, evidentemente comportano una vanificazione dello stesso. L'osservazione mossa dal Governo nel rinvio non era per soltanto volta a sottolineare ciò ma voleva indicare (e questo è il secondo aspetto) anche lo strumento (un termine breve) per evitare quanto meno che la vanificazione del giudicato amministrativo fosse totale.

E allora ci siamo veramente avvicinati al suggerimento dell'organo di rinvio? A me pare di no. E' vero che vengono fissati, col quarto e quinto comma dell'articolo 1, i termini entro i quali le commissioni dovranno essere convocate e dovranno concludere il loro lavoro, ma 60 giorni per la costituzione delle commissioni e 240 giorni per stilare una graduatoria sulla base di un'attività istruttoria che già le precedenti commissioni, dichiarate illegittime, avevano svolto, non mi sembrano dei termini brevi. Si tratta soltanto di rifare le valutazioni in modo corretto, che potranno essere anche uguali a quelle precedenti, e per fare questo, a mio giudizio, non sono certamente necessari 240 giorni.

Pertanto mi sembra che non venga rispettata la condizione che nei motivi di rilancio era stata posta; cioè l'indicazione di un termine certo, sì, ma anche breve. Una certa diversità, poi, emerge nel raffronto fra le due posizioni giuridiche; da una parte, infatti, ci sono coloro che hanno già visto annullare il loro inquadramento nella dirigenza, dall'altra quelli inquadrati con effetto dal 1° gennaio 1988. Per i primi, indubbiamente, sia pure con le limitazioni e le riserve che ho appena espresso, vengono indicati dei termini certi, perché in ogni caso - recita la legge - questo assegno differenziale non potrà essere corrisposto per oltre un anno dalla data di approvazione della legge.

Poiché per essi è già iniziato a decorrere il termine iniziale, o quanto meno inizierà a decorrere con l'approvazione della legge, sappiamo già, con una certa approssimazione, quale potrà

essere il termine finale; diciamo che in linea di massima il tutto dovrebbe finire entro l'anno. Ma per coloro che non sono stati inquadrati con effetto dal 1° gennaio 1988, noi non sappiamo ancora se e quando verrà annullata, la graduatoria; non sappiamo se la sentenza relativa a questi ricorsi verrà emanata, per esempio, l'undicesimo mese successivo all'approvazione della legge. In tal caso ci troveremmo in una situazione strana, cioè avremmo dei funzionari che in forza di questa legge, verrebbero inquadrati nell'ottava qualifica e manterrebbero il diritto all'assegno personale per solo un mese.

Pertanto nei confronti di questo secondo gruppo di funzionari si creerà, rispetto a coloro che hanno avuto l'inquadramento al primo gennaio '86, una palese ingiustizia, e quindi ci si troverà di nuovo nell'esigenza di approvare una nuova legge di proroga almeno fino al completamento di tutte le procedure concorsuali.

Pur essendo state rivolte queste osservazioni nelle sedi opportune, questa legge non ne ha tenuto conto, pertanto non mi pare che abbia migliorato la già brutta versione precedente, perché è sempre brutta una legge che attraverso un espediente viola e delude un giudicato amministrativo. Di fronte alle sentenze bisogna avere il coraggio di prendere atto che provengono da un Tribunale della Repubblica che bisogna osservarle. Il legislatore non credo che possa sostituirsi all'autorità giudiziaria così come sta facendo questo Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.* La Giunta si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

VASSALLO, Segretario:

Art. 1

Norme per la rinnovazione degli scrutini

1. La presente legge si applica alla nuova formazione della annullata graduatoria di inquadramento, a norma dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, di 73 unità di personale dell'amministrazione regionale nella qualifica dirigenziale con decorrenza 1° gennaio 1986, nonché alla nuova formazione della graduatoria di inquadramento nella qualifica dirigenziale, a norma dell'articolo 3 della stessa legge, di ulteriori 13 unità di personale con decorrenza 1° gennaio 1988, nell'eventualità che anche tale graduatoria venga annullata in sede giurisdizionale, ovvero dall'Amministrazione nell'esercizio dei propri poteri di autotutela.

2. Agli scrutini per la nuova formazione delle graduatorie di cui al comma 1 sono ammessi, purché in possesso dei requisiti, tutti i dipendenti che hanno presentato regolare domanda di partecipazione agli scrutini annullati, ancorché nel frattempo cessati dal servizio.

3. Ai fini di detti scrutini, alla valutazione dei titoli si provvede, come stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge regionale n. 24 del 1989, ancorché abrogati, in conformità della tabella D allegata alla medesima legge regionale.

4. Alla nomina delle commissioni di concorso si provvede entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la graduatoria di inquadramento al 1° gennaio 1986 ed entro 60 giorni dalla data del suo eventuale annullamento per la graduatoria di inquadramento al 1° gennaio 1988.

5. I lavori delle commissioni devono concludersi entro 240 giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di nomina delle stesse.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.), *relatore.* Signor Pre-

sidente, nell'articolo 1 vi è l'innovazione che ha fatto seguito al rinvio governativo. Io non trovo che 240 giorni sia un termine lungo, dilatorio, elusivo dell'esigenza evidenziata dal motivo di rinvio governativo; 240 giorni possono anche essere un termine molto breve considerata la complessità delle operazioni da compiere. Non condivido pertanto i rilievi che sono stati mossi dagli operatori intervenuti in sede di discussione generale.

Mi sembra che il termine sia ampio, congruo, e d'altra parte prima dei 240 giorni è auspicabile che questo Consiglio approvi la legge di attuazione della legge numero 421, il che consentirebbe di affrontare tutto il problema in un'ottica nuova. Quindi ritengo che le critiche rivolte a questo testo da parte dell'onorevole Masala e dell'onorevole Tunis non debbano trovare accoglimento. Credo che il termine di 240 giorni, giorni che sono consecutivi, che comprende quindi, giorni festivi, di ferie, le interruzioni e così via, consenta comunque di avere non più di 150, 160 giorni di lavoro effettivo; il che, considerato il numero delle persone da scrutinare, gli adempimenti da compiere, i titoli da raccogliere, se non si vuole eseguire una ripetizione pura e semplice delle graduatorie annullate, credo sia il più breve possibile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 2

Personale già inquadrato nella qualifica dirigenziale

1. Tutti i dipendenti già inquadrati nella qualifica funzionale dirigenziale sulla base degli scrutini oggetto di annullamento sono inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, con la medesima

decorrenza dell'annullato inquadramento nella qualifica dirigenziale. A tal fine sono considerati disponibili i posti vacanti nella qualifica funzionale di accesso e nella qualifica funzionale superiore e non operano i limiti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1996, n. 6. a detti dipendenti è conservata a titolo di assegno personale di funzione, fino alla data dell'approvazione delle nuove graduatorie, e comunque per non più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in rapporto alle rese prestazioni di qualifica dirigenziale ed alle effettive mansioni che continueranno a svolgere, la differenza fra la retribuzione tabellare attualmente spettante in base al vigente contratto e quella spettante per effetto dell'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale.

2.. Nei confronti dei dipendenti che, a seguito della rinnovazione degli scrutini, risultino collocati oltre la concorrenza del numero dei posti originariamente messi a concorso, non ha comune luogo la ripetizione delle somme percepite fino alla data dell'approvazione delle nuove graduatorie, in ragione dell'annullato inquadramento nella qualifica dirigenziale.

3. Non si procede, fino all'approvazione delle nuove graduatorie, alle operazioni di riliquidazione dei trattamenti di quiescenza spettanti al personale già compreso nelle graduatorie annullate e nel frattempo cessato dal servizio.

4. Fino alla data dell'approvazione delle nuove graduatorie, le funzioni di coordinatore generale delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale possono essere esercitate, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, anche da dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati nell'ottava qualifica funzionale e che abbiano almeno otto anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3

Interpretazione autentica di norme delle leggi regionali 5 giugno 1989, n. 24 e 14 settembre 1993, n. 41

1. A conferma della portata dispositiva testualmente deducibile dall'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, tale norma va autenticamente interpretata nel senso che le tabelle di corrispondenza allegate alla stessa legge regionale n. 41 del 1993 sono da questa finalizzate alle sole procedure di conferimento degli incarichi di coordinamento di servizio e di settore, e non hanno interferenze dirette sulla rinnovazione degli scrutini di inquadramento nella qualifica dirigenziale i sensi della previgente legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato conferire nuovi incarichi di coordinamento delle strutture organizzative elencate nella tabella allegata alla legge regionale n. 41 del 1993. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 41 del 1993 e la tabella ad essa allegata.

3. Gli articoli 1, comma 3 e 3, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1989 vanno parimenti interpretati nel senso che i concorsi interni per titoli da essi previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale non presuppongono un'articolazione per profili professionali con graduatorie distinte.

4. Fatta eccezione per gli accessi alla qualifica dirigenziale richiamati nel comma 3 e per i transiti alle qualifiche funzionali sesta e settima disciplinati dall'articolo 4 della succitata legge regionale n. 24 del 1989, a tutti i restanti processi di mobilità verticale disciplinati da detta legge non può essere attribuita valenza di procedura concorsuale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 4

Abrogazione di norme

1. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1994, n. 25.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 5

Norma finanziaria

1. Nei bilanci della Regione per l'anno 1996 e per gli anni 1996-1998, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è istituito il seguente capitolo per memoria:

Cap. 02024 - (N.I.) - 1.1.1.2.1.1.01.01. - (01-02)

Spese derivanti dall'eventuale inquadramento nella qualifica dirigenziale di dipendenti precedentemente esclusi dalle relative graduatorie (spesa obbligatoria).

2. All'iscrizione nel succitato capitolo degli stanziamenti necessari si provvede ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

3. Il capitolo 02024 è iscritto nell'elenco . 1 annesso alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 10.

4. Le spese per il funzionamento delle commissioni di concorso previste dalla presente legge trovano copertura nello stanziamento già iscritto nel capitolo 02102 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Per chiedere, signor Presidente, se è possibile di rimandare la votazione del provvedimento alla fine della discussione sulla legge rinviata relativa alle province. Mi sembra, infatti, che questa legge, essendo una legge rinviata, abbia bisogno di essere approvata con una maggioranza qualificata, cioè con 41 voti. Poiché mi pare che non ci siano per una questione di opportunità, chiedo all'Aula di pronunciarsi a favore di una sospensione.

MASALA (A.N.). Non ci sono i 41 voti favorevoli o non ci sono 41 consiglieri? Perché a me sembra che 41 consiglieri siamo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Signor Presidente, la richiesta dell'assessore Manchinu è a dir poco anacronistica e singolare; ma mi limito soltanto a questa osservazione. Come rappresentante della Giunta, che almeno sulla carta dovrebbe poter contare su un'adeguata maggioranza a sostegno dell'azione di governo, ed anche dei provvedimenti che propone, che ci richieda di differire il voto perché non è sicuro che siano presenti i 41 consiglieri che devono sostenere questo provvedimento è, sul piano politico prima ancora che sul piano del metodo impossibile.

Richieste di questo genere, la Giunta, almeno finché esiste un'opposizione responsabile, se le deve risparmiare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Capisco che è qualche cosa di inusuale però la ripropongo, se è possibile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Io, se me lo consente, vorrei svolgere due interventi in uno. Il primo, molto breve, relativo alla richiesta di rinvio; l'altro per dichiarazione di voto. Sulla domanda di rinvio, la motivazione addotta è sostanzialmente la seguente: poiché trattasi di legge rinviata, ha necessità, per essere approvata, di una maggioranza di 41 voti. Allora, se non ci sono i 41 consiglieri favorevoli in questo momento non è proponibile neppure la richiesta; perché, posto che la deliberazione richiede una maggioranza qualificata, può essere espressa solo da una maggioranza qualificata.

Sarebbe assurdo che una maggioranza semplice potesse deliberare sull'efficacia di una decisione che compete ad una maggioranza qualificata: sarebbe assurdo. Se quindi qui ci sono 41 consiglieri favorevoli, votino la legge; se non ci sono 41 consiglieri favorevoli non si può neppure rinviare la votazione. Mi pare che sia così. O non c'è il numero legale, e allora se ne chiede la verifica, oppure occorre procedere alla votazione. Non so se ho spiegato esattamente il concetto.

Ora, per quanto concerne la dichiarazione di voto, una norma che prevede l'inquadramento ex lege di funzionari dichiarati decaduti da una qualifica in forza di una sentenza del Consiglio di Stato evidentemente è elusiva del giudicato giurisdizionale. Basta questo, senza entrare nel merito ed esprimere altre considerazioni che pure possono essere espresse, per dire che non io o il Gruppo di Alleanza Nazionale o del Polo, ma l'intero Consiglio dovrebbe rifiutarsi di votare. Ecco perché, al di là del merito e delle ragioni che i funzionari hanno - e ne hanno da vendere sicuramente - non è possibile che si possa esprimere un voto favorevole su questa legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Bonesu.

Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.), *relatore*. Anch'io parlerò in ordine ad entrambe le questioni. Il differimento della votazione è previsto dal Regolamento del Consiglio (articolo 90, secondo comma) addirittura ad altra seduta della stessa sessione. Questo per evitare che le votazioni avvengano con la tattica del colpo di mano, che è inammissibile sia se utilizzata dalla maggioranza, sia se adottata dall'opposizione.

La volontà di chi ha redatto il Regolamento (di questo e a maggior ragione dei regolamenti parlamentari, che su questo punto sono anche molto articolati) è quella di far sì che le votazioni avvengano nel momento in cui vi è la maggior presenza dei partecipanti al consesso. Quindi non è corretto cercare di ottenere determinati risultati giocando sulle assenze; assenze causate, peraltro, anche da un mutamento dell'ordine del giorno deciso dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo tenutasi all'fine della riunione antimeridiana.

Quanto al merito, poi, non condivido affatto (e voterò infatti a favore di questa legge) le argomentazioni dell'onorevole Masala. Attuare un giudicato sembra facile, se il giudicato si presta ad una facile attuazione, ma, nel caso in esame, non è così. Vi sono dei dipendenti che se il giudice amministrativo si fosse già espresso sulla loro graduatoria sarebbero dovuti essere collocati in una posizione inferiore rispetto ai soggetti per cui invece la graduatoria è stata già annullata; la mancata contemporaneità dei giudizi, ha reso possibile questa distorsione.

Io invito pertanto la Giunta, nella persona dell'Assessore degli affari generali, che so essere sensibile sul punto, a procedere all'annullamento in sede di autotutela di tutte le graduatorie viziate ancora in vigore. Credo comunque che un intervento legislativo che porti ordine e chiarezza sia assolutamente necessario. Questa legge si muove in questa direzione, anche se forse va integrata da provvedimenti amministrativi, come l'annullamento in sede di autotutela a cui ho fatto precedentemente riferimento.

Aver assicurato la continuità delle funzioni nelle more dell'adeguamento al giudicato ammi-

nistrativo, rendendo giustizia ad eventuali dipendenti bistrattati a causa delle graduatorie annullate, mi sembra un atto coerente, un atto di correttezza amministrativa, un atto che comunque il Consiglio doveva adottare e mi pare che l'abbia adottato nella forma migliore.

PRESIDENTE. Per capire l'esatta portata delle posizioni dei Gruppi e della Giunta sospendo la seduta cinque minuti e convoco una brevissima Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 20, viene ripresa alle ore 17 e 35.)

PRESIDENTE. Riepilogo la situazione per tutti i colleghi. Abbiamo votato, articolo per articolo, una legge rinviata; i colleghi sanno che le leggi rinviate hanno bisogno, per essere approvate, di una maggioranza qualificata. L'onorevole Manchinu, a nome della Giunta, ha chiesto di rinviare la votazione perché a suo avviso poteva (l'ha detto con molta chiarezza) non esserci la maggioranza qualificata.

Il Regolamento del Consiglio prevede che si possa posporre la votazione. E' una facoltà che affida al Presidente. Il Presidente ha voluto, prima di decidere, sentire la Conferenza dei Presidenti di Gruppo per capire, al di là delle cose che si dicono e si sostengono in Aula, quale era la vera posizione di tutte le diverse componenti. Ho preso atto delle diverse posizioni delle diverse componenti e ho ritenuto che si possa procedere e si debba procedere alla votazione finale.

Ha domandato di parlare il consigliere Ghirra. Ne ha facoltà.

GHIRRA (Progr. Fed.) A nome del Gruppo Progressista Federativo, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Comuni all'Aula che anche su questo argomento c'è stato un dibattito in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo perché in due interventi precedenti, pronunciati in seguito alla mozione dell'onorevole Manchinu, due Presidenti di Gruppo avevano espresso degli orientamenti di voto; però non eravamo ancora

in sede di votazione.

Ho spiegato ai colleghi che se non accettassi la richiesta di votazione a scrutinio segreto, perché in sede di espressione di mozione d'ordine è stato espresso un giudizio di voto, praticamente avvalorerei la tesi che chiunque potrebbe sospendere la richiesta di voto segreto anche solo manifestando la propria intenzione di voto, magari intervenendo sull'ordine dei lavori. E questa Presidenza non può consentire all'Aula di essere privata di votazione a scrutinio segreto quando lo prevede il Regolamento.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della legge rinviata CCXCVI.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti	71
Votanti	70
Astenuti	1
Maggioranza	41
Favorevoli	44
Contrari	26

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Ferrari - Fois Paolo - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Giagu - Granara - Ladu - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marrocu - Masala - Milia - Montis - Nizzi - Onida - Oppia - Palomba - Petrini - Pirastu - Pittalis - Randaccio - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Serrenti - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.

Si è astenuto il Presidente Selis.)

Discussione della legge regionale 2 agosto 1996: "Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali", (CCXVIII), rinviata dal Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale rinviata CCXCVIII. Relatore il consigliere Bonesu.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu, relatore.

BONESU (P.S.d'Az.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il rinvio che è stato effettuato dal Governo è sembrato, alla Commissione, particolarmente grave, perché da questo si evince una interpretazione estremamente riduttiva della legge costituzionale numero 2 del '93, che già aveva formato oggetto di principio di legittimità costituzionale, definito dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 415 del 1994.

L'aver considerato questa potestà primaria della Regione legata a infiniti vincoli chiaramente non rispetta né l'interpretazione che comunemente viene data né tantomeno l'interpretazione che proprio su queste norme specifiche aveva fornito al Corte Costituzionale. La relazione che ho l'onore di sottoporre nel testo scritto a quest'Assemblea enuncia tutti i motivi per cui riteniamo il rinvio governativo pretestuoso, illegittimo, pericoloso per l'autonomia della Sardegna, negatorio del nostro diritto e dovere di organizzare il territorio.

Vi è un solo punto su cui, pur ritenendo di aver ragione, e motivando analiticamente le ragioni, in riferimento anche agli identici poteri che ha la Regione siciliana, la Commissione si rimette all'Aula sulla possibilità di uno stralcio, ed è la norma sull'eventuale area metropolitana di Sassari. La Commissione, però ritiene che questa norma, anche se in provvedimento legislativo separato, debba comunque essere approvata. Possono sussistere infatti esigenze tattiche che consiglino di separarla da questo testo, per evitare che in caso di volontà del Governo di proseguire lo

scontro, l'area metropolitana resti bloccata sino ad una pronuncia della Consulta. Per cui si propone all'Assemblea lo stesso identico testo già approvato, rigettando completamente i rilievi governativi. Però sul punto dell'area metropolitana di Sassari si rimette, e vedo che è stato presentato un emendamento in tal senso, alla volontà dell'Aula circa lo stralcio di quella norma.

Chiaramente vi deve essere anche una precisa volontà del Consiglio di approvare in tempi rapidissimi, con la volontà di tutti i Gruppi, una norma che reintegri il dettato legislativo con separato provvedimento.

Detto ciò ritengo di non dover aggiungere granché perché considero esaustive le motivazioni addotte per iscritto.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, colleghi e colleghi, io intervengo per svolgere alcune brevi considerazioni sulla legge che andiamo oggi a riapprovare, perché voglio che rimanga agli atti quanto io dirò. Vi sono infatti alcune parti poco chiare della legge che necessiteranno di supporto interpretativo in sede di applicazione, supporto costituito non tanto da quello che io dirò, quanto da quello che io spero (anzi ne sono sicurissimo) il relatore non mancherà di dire.

L'istituzione delle nuove province è un doveroso riconoscimento delle legittime aspirazioni delle popolazioni del Sulcis, della Gallura e dell'Ogliastra, e corrisponde ad una reale esigenza di decentramento e a una corretta gestione del territorio. La legge che il Consiglio regionale si appresta a riapprovare attua l'antico detto: muoversi per stare fermi. In realtà è difficile capire se attraverso questa legge si potranno effettivamente realizzare le province in tempi brevi. Essa, infatti, non istituisce le nuove province, indica soltanto un tortuoso e tormentato procedimento con tempi di attuazione indefiniti e spero non biblici.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge dovranno essere convocate conferenze su base provinciale, ma la legge non dice che cosa si intenda per base provinciale. Questo è rimesso

all'accortezza della burocrazia e alle interpretazioni successive. Non è indicato entro quanto tempo le conferenze dovranno essere concluse; è soltanto precisato che entro ulteriori tre mesi dall'ultima delle conferenze la Giunta deve proporre al Consiglio uno schema di nuovo assetto provinciale. Prima, su tale schema, dovrà essere acquisito il parere di tutte le province. E non vi è chi non vedeva come l'ottimistico termine di tre mesi difficilmente potrà essere rispettato. Non solo: la legge, a dispetto della chiarezza, tace sull'organo che deve esprimere il parere, cioè il consiglio provinciale o la giunta.

Tale schema deve essere quindi approvato dal Consiglio regionale senza indicare la città capoluogo, e questo sappiamo tutti perché. Soltanto dopo l'approvazione dello schema da parte del Consiglio regionale, ed entro altri tre mesi dalla pubblicazione della deliberazione del Bollettino ufficiale della Regione, la maggioranza dei comuni interessati, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area, potrà esercitare l'iniziativa per la costituzione della nuova provincia.

Non solo: i comuni interessati devono rappresentare la maggioranza complessiva della popolazione e la deliberazione deve essere assunta almeno dalla maggioranza dei quattro quinti dei componenti (maggioranza nei consigli comunali o maggioranza dei comuni non è stato precisato) con lo straordinario risultato di attribuire al 21 per cento della popolazione o dei componenti dei consigli comunali un diritto di veto.

La legge precisa che lo schema deve essere approvato dai consigli comunali; nel caso che un consiglio comunale chieda di essere inserito in una provincia diversa da quella indicata nello schema la deliberazione deve ottenere l'approvazione dei due terzi dei comuni, che rappresentino almeno i due terzi della popolazione dell'area interessata. Si pone così un energico sbarramento all'autonomia comunale. A questo punto inizia la trafila: la Giunta, qualora ravvisi nelle deliberazioni dei comuni difformità rispetto allo schema, convocherà entro due mesi dall'ultima decisione dei consigli comunali un'ulteriore conferma dei comuni, mentre, qualora decida di modificare lo schema, il percorso amministrativo ricomincerà

rà daccapo.

Poiché da noi viene tracciata una strada troppo semplice la Giunta regionale, entro 60 giorni dallo svolgimento dei referendum, ovvero dalla scadenza del termine ultimo utile per la loro richiesta, presenta un disegno di legge di riassetto generale delle circoscrizioni e questo, va sottolineato, naturalmente non esclude che analoghe iniziative vengano assunte dai consiglieri regionali, i quali, fino a prova del contrario, nonostante la precisa disposizione di legge, non perdono la prerogativa dell'iniziativa legislativa.

La legge indica ancora un ulteriore percorso per l'istituzione delle nuove province, percorso che passa per l'acquisizione di nuovi pareri qualora vi siano richieste di trasferimento dall'una all'altra provincia. Cioè una serie di norme che effettivamente sono molto tortuose e complicate.

E allora, soprattutto in ordine alla questione di chi debba esprimere i pareri, se il potere della Giunta debba essere considerato discrezionale oppure se si debba sentire il Consiglio, cioè una parola in ordine a questo io mi aspetto che venga pronunciata anche dal relatore, in modo che possa rimanere agli atti quanto meno come fonte di interpretazione in sede di applicazione della legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Nizzi. Ne ha facoltà.

NIZZI (F.I.). Presidente, colleghi, nelle motivazioni con le quali il rappresentante del Governo, il signor Caruso ha rinviato la legge, si sostiene che noi, come Consiglio regionale, non potremmo e non avremmo mai potuto istituire nuove province. In queste motivazioni si cita tutto tranne la cosa più importante che si sarebbe dovuta citare, e cioè si omette volontariamente di menzionare la sentenza della Corte Costituzionale, la numero 415 del 1994.

In questa sentenza si afferma molto chiaramente che per quanto riguarda la possibilità da parte del Consiglio regionale di poter istituire e modificare le nuove circoscrizioni provinciali in base alla legge costituzionale numero 2 del 1993 ci si deve informare al criterio di maggior ampiez-

za interpretativa. Perché se è vero come è vero che lo Statuto sardo, all'articolo 3 lettera b), faceva riferimento alle circoscrizioni comunali, ponendo queste circoscrizioni comunali essere sia modificate (e infatti all'ordine del giorno c'è anche la modifica dei comuni di Montereale e di Bosa) sia creata ex novo (come è stato fatto, quest'anno con l'istituzione del comune di Padru) è anche vero che l'articolo 4 della legge costituzionale numero 2 del 1993 fa riferimento all' "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni". Quali sono allora gli enti locali se non comuni e province?

Secondo la Carte Costituzionale la legge costituzionale 2/93, oltre alle regioni a statuto speciale, gli strumenti diretti e adeguati a realizzare, ciò che si può realizzare se non ci viene offerta la possibilità di istituire nuove circoscrizioni provinciali?

Ebbene, se vogliamo far valere la nostra autonomia sia in campo regionale, sia, soprattutto, in campo nazionale se non addirittura il federalismo (più volte dichiarato dall'attuale Governo, nella figura anche di un rappresentante particolarmente accreditato in questo specifico campo come l'onorevole Bassanini) dobbiamo riproporre con forza il testo rinviato dal Governo. Questo per due motivi: innanzitutto perché riapprovando daremo l'opportunità al Governo o di approvarcelo oppure, non potendolo rinviare ulteriormente, di impegnarlo di fronte alla Corte Costituzionale, e in questo caso vedremo se la Corte Costituzionale se la sentirà di modificare un ordinamento precedentemente espresso.

Il secondo motivo, molto importante, riguarda l'area metropolitana di Sassari. La sentenza numero 415 si rifà alla legge regionale numero 142, che prevede espressamente (all'articolo 16) la possibilità di istituire nuove province. Il terzo comma dell'articolo 17, invece, chiarisce che l'area metropolitana a tutti gli effetti può essere equiparata a una nuova provincia. Pertanto vogliamo tutti assieme sottrarre una possibilità al Governo di rinviare e di impugnare la legge che stiamo riesaminando, possiamo anche operare lo stralcio proposto; però potrebbe essere anche opportuno far vedere come, in base alla legislazione vigente, noi abbiamo tutta la possibilità di

istituire sia nuove province che nuove aree metropolitane.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Sanna Salvatore. Ne ha facoltà.

SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Presidente, io credo occorra sottolineare l'importanza politica della riapprovazione di questa legge che è stata rinviata dal Governo. L'importanza credo che si sottolinei di sola, considerate le aspettative enormi dei rappresentanti istituzionali dei territori interessati, anche in relazione (ed ebbi modo di dirlo già in fase di prima approvazione di questa legge) anche in relazione, dicevo all'importanza dei compiti che le nuove province dovrebbero svolgere. Mi riferisco, in particolare modo, ai compiti di programmazione intermedia, che oggi sostanzialmente sono svolti in maniera impropria e molto limitata dalle comunità montane.

Noi possiamo vedere quanto questa anomalia stia incidendo pesantemente, proprio in questo periodo, e soprattutto quanto questa anomalia abbia inciso negativamente nei mesi scorsi nella predisposizione dei piani integrati d'area. Le province, che non hanno nessun compito di programmazione dello sviluppo dei territori, si sono trovate a dover raccogliere in maniera del tutto estemporanea le indicazioni dei territori, senza avere la capacità e la possibilità di raccorciarle, di coordinarle e di elaborarle in proposte di piani integrati, che avessero come punto di riferimento generale il piano territoriale di coordinamento e di sviluppo della provincia stessa.

Ecco, io pongo un problema che credo sia già all'attenzione di tutti i colleghi; è del tutto evidente che prima di mettere mano a tutta la problematica del decentramento di deleghe e di funzioni, noi dobbiamo individuare i soggetti che dovranno poi recepire queste deleghe. Allora credo che le perplessità espresse anche dal collega Masala vadano superate, perplessità peraltro scaturite in mesi di analisi e di discussione all'intero della Commissione, della quale il collega fa parte autorevolmente. Quindi io invito l'onorevole Masala a superare, così come abbiamo fatto in Commissione, queste perplessità, sapendo che

l'elaborazione contenuta nel testo portato all'attenzione dell'Aula è un'elaborazione che tiene conto di tutta una serie di problemi, e che al momento è stato individuato come il più alto punto possibile di mediazione.

Rimettere mano a questa elaborazione per eliminare quelle che apparentemente potrebbero sembrare delle incongruenze, potrebbe rappresentare un ulteriore rallentamento che sicuramente si ritorcerebbe contro il Consiglio regionale. Non sono infatti convinto che ulteriori mesi di attesa potrebbero portarci a individuare soluzioni migliori di quelle previste, e d'altra parte noi ci troviamo di fronte ad alcuni disegni di legge presentati alla Camera e al Senato che vanno molto oltre, per esempio, la legge numero 142, per quanto riguarda il decentramento di funzioni. Potrebbe paradossalmente verificarsi l'ipotesi che la Regione e il Consiglio regionale si trovino assolutamente scavalcati dall'iniziativa dello Stato centrale.

Detto questo e senza dilungarmi oltre, perché credo che sia evidente a tutti la necessità di procedere rapidamente stasera alla riapprovazione del testo, sulla questione tecnico-giuridiche mi rimetto a quanto scritto dal relatore nella sua relazione. Invito di nuovo il collega Masala a superare le perplessità che ha espresso in uno spirito unitario, per dare una risposta concreta, veramente concreta ai territori che l'aspettano da tempo. Naturalmente mi dichiaro anche favorevole a stralciare la posizione riguardante l'area metropolitana di Sassari.

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE CHERCHI

(Segue Sanna Salvatore.) Questo però non solo come *escamotage* per superare l'alt che ci ha imposto il Governo, ma anche in base ad una riflessione indotta dalla lettura delle innovazioni introdotte alla disciplina della istituzione delle aree metropolitane nel disegno di legge presentato al Senato che richiamavo prima; tenuto conto soprattutto del fatto che, anche per quanto riguarda l'istituzione dell'area metropolitana di Cagliari, o meglio della provincia metropolitana di Cagliari, vi sono in questo Consiglio alcune iniziative legislative che verranno formalizzate a

giorni. Per la provincia metropolitana di Sassari naturalmente si potrà fare altrettanto.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Signor Presidente, colleghi, il rinvio da parte del Governo della legge sulle province, approvata l'agosto scorso dal Consiglio regionale della Sardegna, se non costituisce una svista, è sicuramente una prova della inconsistenza e della nebulosità dei programmi di trasformazione in senso federalistico dello Stato.

La coalizione che governa l'Italia, il così detto Ulivo, aveva fatto del federalismo e del potenziamento delle autonomie locali uno dei maggiori cavalli di battaglia della propria propaganda elettorale, promettendo al popolo una riforma dello Stato tendente a rafforzare soprattutto il ruolo delle regioni. Meri slogans ad uso dei mass media; non si vede infatti ancora alcuna proposta di riforma costituzionale concreta, mentre nell'attività quotidiana si continua ad agire in senso contrario.

Lo schiaffo inflitto dall'Ulivo nazionale alla Sardegna con il rinvio della legge, nonostante la nostra Isola, sia governata da una coalizione omologa al Governo, costituisce sicuramente un pericoloso segnale di una politica centralista e accentratrice, tipica dei paesi dell'est europeo i tempi del muro di Berlino. In questo senso non si può dare torto alla Lega quando accusa Roma di essere sorda rispetto alle esigenze di decentramento e di ridefinizione degli ambiti territoriali, in presenza di parametri obiettivi di popolazione, territorio e soprattutto della volontà della gente interessata. volontà che è già pressante in Gallura, come noi sappiamo, e anche nel Sulcis, come ha avuto modo di ricordare egregiamente nel suo precedente intervento il collega Tunis.

Non si capisce cos'abbia in mente il ministro per le regioni, Bassanini, autorevole costituzionalista e regionalista, il quale, probabilmente perché ancora frastornato dalle ferie e dal caldo estivo forse ha ommesso di leggere le motivazioni che il Rappresentante del Governo ha scritto anche a suo nome circa il rinvio della legge sulle provin-

Un'altra ipotesi è quella invece che il rinvio sia stato un atto voluto dal Ministro perché rispondente alla politica del proprio partito, il PDS, che mai si è distinto per aver portato avanti battaglie in senso riformista-federalista.

Mi sia consentita una breve considerazione di carattere giuridico. La legge costituzionale numero 2 del '93 modifica i diversi statuti della Valle d'Aosta, della Sardegna, del Trentino e del Friuli Venezia Giulia, conferendo a tutte le regioni a Statuto speciale, in analogia a quanto già previsto per la Sicilia dal testo statutario del 1946, al potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Oggi dunque, in forza di tale legge, il titolo della competenza legislativa delle regioni a Statuto speciale è qualitativamente mutato per tutte in competenza esclusiva. E nuova competenza esclusiva è stata riferita con formula identica, ripetuta per tutti gli Statuti, sia agli aspetti territoriale, sia a quelli più propriamente ordinamentali con riguardo ai comuni, alle province e si noti, anche agli enti locali in generale; vale a dire a tutti quegli enti che costituiscono, secondo la corrente accezione del termine "enti locali", manifestazione di autonomia locale, ripetendo la loro connotazione e legittimazione politico-istituzionale dai comuni e dalle province, ovvero costituendo una modalità o un ordinamento differenziato del comune e della provincia. Si pensi in proposito alle diverse figure che la legge 142 del '90 prevede: unione di comuni, comunità montane, città metropolitane, enti gestori di servizi locali, aziende e così via.

Ma l'importanza di tale legge va ritrovata anche in una ulteriore ragione di carattere sostanziale, data dal fatto che la legge in sé espressione, è anzi la prima organica attuazione, dopo lo Statuto siciliano, di una più generale scelta di politica istituzionale che, come tale, travalica lo stesso ambito delle regioni a Statuto speciale. La scelta, cioè, di attribuire alle regioni, pur nell'ambito dei principi costituzionali di riconoscimento e di garanzia delle autonomie locali, la definizione o la concreta costruzione del sistema delle autonomie locali nel loro territori. Se così è, è anche agevole notare che i limiti prefigurabili all'esercizio della nuova competenza finiscono nel

medesimo tempo per tradursi nei criteri e negli obiettivi che dovranno guidare l'azione regionale di riassetto e di ordinamento.

Entro le possibili più ampie frontiere ad essa riservata, l'azione regionale dovrebbe in breve assicurare che le amministrazioni locali vedano migliorate ed accresciute le condizioni della propria autonomia, sia singolarmente che come sistema, e che i cittadini a loro volta vedano progredire le condizioni di imparzialità e di efficienza dell'amministrazione locale. A questo, e soprattutto a questo, la ritrovata competenza deve poter servire.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Signor Presidente, colleghi, colleghi, il Gruppo di Forza Italia darà il suo voto favorevole alla legge regionale sul riassetto delle circoscrizioni provinciali rinviata dal Governo nello scorso mese di settembre. Un voto favorevole se pur dubbioso e sofferto; un voto favorevole che vuole essenzialmente essere un plauso politico ad un principio cardine del nostro progetto di riforma complessiva del Paese e della Regione Sardegna. Ossia la maggiore vicinanza possibile tra il cittadino e l'istituzione preposta al governo ed all'amministrazione delle risorse pubbliche.

E' necessario che dopo decenni di discussioni, che vedono sostanzialmente concordi le diverse parti politiche, si passi ad attuare una riforma che consenta, in estrema semplicità, di far sapere ai cittadini quanti soldi versano nelle casse dell'erario, per quali motivi li versano, chi li amministrerà e in quali tempi. Per questo un "moloc" statale e un non meno terrificante e gigantismo burocratico regionale, non possono continuare ad esistere. Il nostro parere nel merito della legge sarà anche positivo, se si procederà alla creazione di province che presentino una realtà socio-economico culturale la più omogenea possibile.

come già rilevammo in sede di prima approvazione del progetto, realtà territoriali lontane e con differenti vocazioni non devono poter essere appiattite con reciproche rinunce in una omolo-

gazione mortificante. A ciascuna delle differenti regioni dell'Isola deve essere riconosciuto il diritto alla espressione incondizionata della propria vocazione culturale; vocazioni che anche a distanza di poche centinaia di chilometri sono speciali e particolari; un po' come fu efficacemente stigmatizzato dal titolo di una interessante opera: "Sardegna: quasi un continente".

Il voto di Forza Italia sarà anche favorevole perché riconosce che la pratica del rinvio governativo, tanto più quando è motivato da rilievi burocratici, costituzionalmente lacunosi e imprecisi, è pratica che non può e non deve proseguire oltre. Il rinvio delle leggi regionali può essere come è noto, disposto qualora i provvedimenti eccedano le competenze regionali o contrastino con gli interessi nazionali o di altre regioni. Non può essere mai disposto, invece, per rilievi apolitici, scarsamente motivati, disposti in spregio allo Statuto di autonomia e al principio di parità con le regioni speciali. Tutto questo rappresenta la pesante eredità del sistema centralistico napoleonico di cui vogliamo al più presto liberarci.

Ci corre comunque l'obbligo di congratularci con i componenti sardi del Governo nazionale, guarda caso compari dei componenti del Governo regionale, per la tensione e la sensibilità riservata a un progetto di legge tanto importante per le popolazioni che li hanno eletti. Dicevo altresì che il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sarà un voto dubbioso e sofferto. In primo luogo perché la legge sul riassetto delle circoscrizioni provinciali, piomba, *more solito*, come una lucciolina nella notte della disorganizzazione amministrativa della Regione.

Non esiste un progetto generale e complessivo di riordino delle competenze, ivi comprese tante che la Regione dovrebbe da tempo delegare alle province esistenti e ai comuni. Deleghe che consentirebbero alla Regione autonoma di essere davvero autonoma nel disegnare scenari politici, nel programmare e inventare il futuro di questa terra. Invece a un opprimente centralismo romano si affianca un bizantino centralismo della Regione in cui ogni delega pare una graziosa concessione, nonché una sofferta rinuncia a vitali competenze. E non solo: non si può dimenticare che esistono anche altri enti intermedi che,

a ben vedere, hanno la sola funzione di mantenere sé stesi e i loro amministratori, e cioè le comunità montane.

Tralasciando la considerazione, forse banale, che delle 25 comunità montane della Sardegna, la metà sorge in comuni marini, rimane comunque da ricordare la totale improduttività di questi enti intermedi, elefantiaci, nelle cui giunte maggioranza e minoranza siedono insieme con strani meccanismi di ripartizione. Enti che (sono dati, questi, e non certo mie opinioni) consumano il 70 per cento delle risorse loro affidate per mantenere apparati, funzionari, sedi, e per pagare l'indennità degli amministratori.

Ma siccome il microcosmo del clientelismo, *humus* culturale di questo Governo, ben si avvale di queste strutture parassitarie, si preferisce conservarle nel silenzio e nella disattenzione dell'opinione pubblica. Forza Italia esprimerà poi un voto dubbioso riguardo la farraginosità medioevale disegnata dalla legge per l'istituzione delle nuove circoscrizioni provinciali, conferenze di comuni, approvazioni dilazionate nel tempo, deroghe al generale quadro previsto, referendum, iniziative molteplici che si inseriscono nella cultura tutta italiana del rendere artatamente complicate le cose semplici e lunghe quelle brevi.

Un altro motivo per il quale il Gruppo che rappresento mostra perplessità, è relativo alla scarsa attenzione, agli effetti di una completa applicazione di questa legge, nei confronti di alcune zone della Sardegna, che sono oltretutto le più svantaggiate per considerazioni svantaggiate per considerazioni di carattere storico, geomorfologico e socioeconomico. Abbiamo già rilevato, per esempio, che la provincia di Nuoro partendo come ragionevolmente ipotizzabile, al nord i territori della bassa Gallura, al sud l'Ogliastra, il Sarcidano e il Mandrolisai, a ovest Bosa e il suo territorio, scivolerebbe fatalmente sotto il tetto dei 150 mila abitanti. Dovrà perdere perciò stesso la provincia un'area così svantaggiata?

Va peraltro ricordato che, seppur si volesse prevedere una deroga che consenta il mantenimento delle esistenti circoscrizioni, comunque i paesi dell'interno del Nuorese e dell'alto Oristanese subirebbero una ulteriore, ennesima marginalizzazione. Ulteriore motivo di dubbio è rap-

presentato dalla pletora di apparati burocratici e amministrativi che si formeranno, con i relativi interessi economici e partitocratici. Tutto questo mentre il Paese necessita di uno snellimento delle strutture amministrative e non di un loro rappresentante.

Con tutto quanto schematicamente indicato, il Consiglio regionale deve confrontarsi. Il Gruppo Forza Italia ritiene preferibile, in un bilanciamento degli interessi dei valori in gioco, accordare preferenza alle esigenze di autodeterminazione, espresse da larghe fasce della popolazione sarda. Forza Italia non può fare però a meno di far rilevare quanto, ancora una volta il progetto sia frammentario, parziale e poco soddisfacente. E ciò non di meno, con l'auspicio che si possano realmente trovare soluzioni perché si addivenga a un reale riassetto del nostro territorio anche in senso geografico, Forza Italia assicura al progetto il voto favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BALLERO (Progr. S.F.D.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, signori del Consiglio, io credo che, come ricordavano alcuni degli intervenuti, sia questo un momento particolarmente significativo nel processo di riforma che è in atto e che ha costituito occasione di dibattito nella prospettiva di più ampio respiro per il documento di stamattina.

Io credo che l'avvio del riordino territoriale, attraverso la costituzione di nuove province, sia una delle condizioni che, assieme al riordino delle comunità montane e alla creazione delle associazioni comunali, consentirà di realizzare quel nuovo rapporto fra Regione, province e comuni da tanti anni auspicato e sinora obiettivamente non attuato. Soltanto attraverso un reale riordino si potrà rendere effettivo il sistema di avvicinamento dei poteri alle popolazioni che dell'attività degli enti regionali o locali devono fruire.

Io credo che questa legge che ci accingiamo

a riapprovare - e sul punto credo meriti un plauso anche l'atteggiamento assunto, sia pure con riserve e critiche, dall'opposizione - sia una legge particolarmente significativa perché il Consiglio regionale si appresta a riaffermare la sussistenza di una propria potestà che inizialmente era stata messa in discussione dal Governo attraverso il rilancio della legge. E' chiaramente nell'auspicio del Consiglio regionale che il Governo ritorni sui suoi passi e prenda atto delle motivazioni e degli approfondimenti che erano patrimonio del Consiglio nel momento in cui aveva approvato questo testo legislativo.

Io ritengo che il dato politico significativo sia questo, perché (anche se in qualche misura l'abbiamo già fatto con la legge sui controlli degli atti degli enti locali) è sicuramente la prima volta che, in misura così significativa e rilevante, diamo attuazione alla legge costituzionale numero 2 del 1993 (che come è noto ha attribuito alla Regione una potestà legislativa in materia di ordinamenti degli enti locali) consentendo l'avvio di un processo di riforme, di cui la legge in esame costituisce il primo, ma non esclusivo atto.

Per queste ragioni io penso che si possa considerare un fatto fortemente positivo che, superata la fase e la paura della crisi, il Consiglio possa varare definitivamente la legge sull'istituzione delle nuove province. E' chiaro, non è la legge che crea le nuove province, però io credo che ragionevolmente la Commissione consiliare e il Consiglio, in occasione della prima votazione, abbiano ritenuto opportuno delineare quel percorso che certo può costituire un allungamento dell'*iter*, ma è necessario per l'approfondimento del problema. Sono dell'avviso che sia stata una scelta positiva, perché come è noto non vi è, allo stato, una univoca identificazione dei territori che devono costituire le nuove province. Ci sono margini di differenza; la prima Commissione l'anno scorso aveva sentito amministratori locali di diverse zone, erano emerse anche posizioni differenziate. Non sarebbe stato corretto o legittimo che il Consiglio regionale, con un atto che cadesse dall'alto, decidesse di creare la provincia A o la provincia B con questo territorio, con questi comuni, con questa popolazione.

Quindi l'*iter* che viene avviato io credo sia

un significativo esempio di quel rapporto nuovo e corretto che la Regione vuole instaurare con le autonomie locali. Nonostante la crisi e il rinvio governativo, che hanno ritardato di vari mesi l'entrata in vigore di questa legge, io penso che l'*iter* possa essere completato nella presente legislatura, e quindi che non ci siano quei rischi che taluno ha paventato di rinvio a tempi molto lunghi. Da questo punto di vista certamente la Giunta è impegnata a rispettare i tempi che sono fissati dalla legge per l'avvio delle procedure che la legge stessa delinea.

Prendo atto della relazione dell'onorevole Bonesu e dell'orientamento espresso in prima Commissione, in particolare per quanto riguarda ai due motivi di rinvio da parte del Governo. Per quanto riguarda il primo, quello relativo cioè al potere della Regione di istituire le province, ho già detto; per quanto riguarda il secondo motivo di rinvio, condivido l'opinione di Bonesu quando afferma che la materia è suscettibile di una discussione non univoca, perché il rinvio governativo evidenziava due ragioni che potrebbero anche prescindere dal fatto che con la legge numero 2/93 sia stato attribuito un più ampio potere alla Regione.

Il rinvio governativo faceva infatti riferimento alla norma di richiamo della "142" come norma di riforma economico-sociale, che come tale vincolerebbe anche la potestà legislativa delle Regioni a Statuto speciale. Questo è certamente discutibile, può essere contrastato, ma è un punto che verrebbe rimesso ad un giudizio terzo, e quindi non so quanto sia utile per la Regione correre il rischio che questa riforma non vada in porto nella presente legislatura, perché è ciò che avverrebbe in caso di impugnazione della legge davanti alla Corte Costituzionale.

L'altro aspetto del rinvio governativo su questo secondo dato normativo, quello relativo cioè alle aree metropolitane, era formulato con riferimento agli interessi nazionali. E' ben vero che in materia di contrasto con gli interessi nazionali, nei cinquant'anni di storia regionale, non è mai stata promossa la questione di merito davanti al Parlamento, però credo sia comunque superfluo correre il rischio di allungare eccessivamente i tempi di promulgazione della legge.

Perciò apprezzo anche la valutazione fatta dal relatore, che si è rimesso all'Aula per quanto riguarda questo aspetto, nonostante la prima Commissione abbia riapprovato la norma, non accogliendo il rinvio del Governo.

PRESIDENTE. Pronuncio che nelle prossime votazioni finali dei progetti di legge si ricorrerà al procedimento elettronico.

Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PIRAS, Segretario:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 3, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), così come modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, la presente legge disciplina il generale riassetto delle circoscrizioni provinciali nel territorio della Regione sarda nonché le procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali.

2. L'istituzione di nuove province e la modifica delle circoscrizioni provinciali sono stabilite con legge regionale, su iniziativa dei comuni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

PIRAS, Segretario:

CAPO I

Riassetto generale delle circoscrizioni provinciali

Art. 2

Criteri

1. Il riassetto generale è finalizzato alla formazione di province rispondenti alle esigenze sociali, economiche e culturali delle popolazioni e di dimensioni tali da essere l'unico ente intermedio tra Regione e comuni, ambito razionale di programmazione ed idonea circoscrizione di decentramento di funzioni regionali.

2. Il territori di ciascuna provincia deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente e che ha dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PIRAS, Segretario:

Art. 3

Dimensioni delle circoscrizioni provinciali

1. Le circoscrizioni provinciali risultanti a seguito del riassetto devono avere:

a) una popolazione non inferiore a 150.000 abitanti, secondo i dati ufficiali risultanti dall'ultimo censimento generale;

b) una superficie non inferiore a 1700 chilometri quadrati.

2. Non sono ammesse discontinuità territoriali, salvo che per i territori delle isole minori e delle eventuali isole amministrative di comuni facenti parte di altra provincia.

3. Uno dei due parametri di cui al comma 1 può essere inferiore qualora ciò derivi dalla parti-

colare situazione territoriale od insediativa e dagli orientamenti espressi dai comuni.

4. La riduzione del parametro di cui alla lettera a) del comma 1 non può essere superiore al 15 per cento; la riduzione del parametro di cui alla lettera b) del medesimo comma non può essere superiore al 10 per cento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 4

Attività preparatoria

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, di seguito e nominato assessore convoca conferenze su base provinciale al fine di indirizzare e coordinare l'iniziativa dei comuni per il riassetto generale delle circoscrizioni provinciali.

2. In occasione di tali conferenze l'Amministrazione regionale pone a disposizione delle province e dei comuni i dati rilevanti per la definizione di un ottimale assetto territoriale provinciale.

3. Tenendo conto degli elementi emersi nelle conferenze e degli orientamenti espressi dai comuni, ad iniziativa dell'Assessore, la Giunta propone al Consiglio regionale, entro tre mesi dallo svolgimento dell'ultima conferenza di cui al comma 1, uno schema di nuovo assetto provinciale, corredato dai pareri espressi su di esso dai consigli provinciali, contenente la previsione di tutte le province dell'Isola e l'indicazione dei comuni che di ciascuna di esse potrebbero far parte.

4. Lo schema di assetto provinciale deve essere formulato nel rispetto dei requisiti indicati dagli articoli 2 e 3 ed è approvato dal Consiglio regionale.

5. Lo schema di assetto provinciale può prevedere con riferimento al territorio comprendente l'Ogliastra, forma di autonomia più adatta ai caratteri di quel territorio, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 3 o eventualmente in deroga alle norme vigenti in materia di ordinamento provinciale o comunale.

6. Con riferimento ai territori di Cagliari, ed eventualmente anche a quello di Sassari, lo schema di assetto provinciale può prevedere, sempre in deroga alle norme vigenti in materia di ordinamento provinciale e comunale ed in deroga al parametro di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, la delimitazione dell'area metropolitana con l'istituzione della relativa autorità o comunque altre speciali forme di autonomia politica ed organizzativa tali da consentire il governo dello sviluppo ed il coordinamento delle funzioni dell'area.

7. Lo schema di assetto provinciale non contiene l'indicazione dei capoluoghi delle province, che sono determinati dai consigli delle nuove province con orma statutaria che può stabilire l'ubicazione degli uffici provinciali anche in più comuni.

8. La norma che determina il capoluogo della provincia deve essere comunque, approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

PRESIDENTE. A quest'articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Ballero

Art. 4

Nell'articolo 4, comma 6, l'espressione "ed eventualmente anche a quello di Sassari," è soppressa. (1)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 1 ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *Assessore degli*

affari generali, personale e riforma della Regione.
Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu, relatore.

BONESU (P.S.d'Az.), *relatore*. Il relatore si rimette all'Aula, ritenendo il testo approvato dalla Commissione corretto, a rileva che vi sono motivi di opportunità per approvare questo emendamento.

Richiama, però, l'impegno che è stato assunto dai commissari, in caso di approvazione di questo emendamento, a presentare immediatamente una proposta di legge che reintegri il testo legislativo e che segua un corso diverso da quello della legge che stiamo approvando.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Credo, come ho detto prima a conclusione della discussione generale, che nel merito possa essere corretta l'impostazione della Commissione e quindi corretta anche la posizione assunta dal relatore in Aula, anche con riferimento a questo emendamento, tenendo conto però del fatto che è interesse prioritario della Giunta regionale evitare che si corra il rischio di non poter promulgare la legge per effetto del mantenimento di questo punto che era stato oggetto del rinvio governativo.

Io sottopongo all'attenzione dell'Aula, pur ovviamente rimettendomi ad essa l'opportunità dell'approvazione dell'emendamento, propri per consentire che la legge possa essere promulgata, credo senza che possano sorgere problemi in sede di controllo governativo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 5

Iniziativa dei comuni

1. L'iniziativa per la costituzione delle province viene esercitata entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione dello schema di assetto provinciale, dalla maggioranza dei comuni dell'area interessata che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con deliberazione adottata all'unanimità dei votanti ovvero a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.

2. Il consiglio comunale dotta una deliberazione contenente una delle seguenti alternative:

a) approvazione dello schema di assetto provinciale;

b) richiesta di inserimento in altra provincia definita nello schema medesimo;

c) proposizione di una diversa definizione della provincia cui si vuole appartenere.

3. Nel caso di cui alla lettera c) la deliberazione del comune deve ottenere l'adesione di due terzi dei comuni, che rappresentino almeno i due terzi della popolazione complessiva dell'area individuata.

4. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 1 il consiglio comunale non sia stato convocato, il Comitato circoscrizionale di controllo adotta i provvedimenti di controllo sostitutivo in ordine alla convocazione del consiglio.

5. Qualora il consiglio comunale non deliberi anche a seguito della procedura di cui al precedente comma 4 si intende deliberata l'adesione alla provincia indicata nello schema, ma tale decisione non viene compiuta ai fini della formazione delle maggioranze necessarie, secondo quanto

indicato al precedente comma 1, per l'efficacia dell'atto di iniziativa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 6

Proposizione di un nuovo schema di assetto provinciale

1. Qualora la Giunta regionale ravvisi nelle decisioni dei comuni scostamenti dallo schema tali da compromettere un razionale assetto dei territori provinciali, ovvero rilievi che tali decisioni non portino alla costituzione di province aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, convoca entro due mesi dall'ultima decisione dei consigli comunali, ovvero dalla data di conclusione del procedimento referendario, una conferenza dei comuni interessati per l'esame dei problemi ed eventualmente propone, entro un mese, un nuovo schema di assetto provinciale che deve essere approvato con le modalità di cui al comma 4 del precedente articolo 4.

2. Qualora la Giunta regionale non proponga un nuovo schema di assetto provinciale, i consigli comunali possono nuovamente deliberare, entro due mesi dalla conclusione della conferenza, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5.

3. Qualora il Consiglio regionale, dopo aver acquisito il parere delle province, deliberi un nuovo schema di assetto provinciale tutti i comuni interessati delle modifiche apportate si pronunciano nuovamente entro i successivi due mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

4. Le deliberazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, quali che siano le maggioranze con le quali vengono adottate non sono soggette a referendum.

5. Le delibere dei comuni sono pubblicate per estratto anche nel Bollettino ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 7

Referendum delle popolazioni interessate

1. Si procede a referendum consultivo delle popolazioni interessate qualora il consiglio comunale abbia deliberato senza le maggioranze indicate al comma 1 dell'articolo 5.

2. Si procede altresì al referendum qualora ne faccia richiesta, entro tre mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione della delibera del consiglio comunale, ovvero, dalla mancata deliberazione anche a seguito della procedura di cui al comma 4 dell'articolo 5, un decimo degli elettori, ovvero un quinto nei comuni con meno di mille abitanti o un ventesimo nei comuni con oltre ventimila abitanti ed in quelli in amministrazione straordinaria.

3. Nel caso in cui dal consiglio comunale, o dalle istanze dei cittadini, siano emerse più proposte, esse sono poste tutte in votazione.

4. Il quesito o i quesiti da sottoporre alternativamente a referendum sono espressi, in unica scheda, con la formula: "Volete voi che il comune di" faccia parte della provincia, denominata" comprendente i territori dei comuni di"?"

5. Le firme della relativa istanza devono essere autenticate nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggior efficienza al procedimento elettorale).

6. I fogli firmati vengono depositati presso la segreteria comunale. Il Segretario comunale

provvede a trasmetterli entro cinque giorni dal ricevimento, corredati dai certificati, anche collettivi, che attestino l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del comune, all'ufficio regionale del referendum che provvede entro dieci giorni a verificare la sregolarità delle richieste.

7. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna) e successive modificazioni e integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 8

Esclusione da referendum

1. Non si fa luogo a referendum qualora il consiglio comunale revochi la precedente delibera ed adotti, prima dell'emissione del decreto di cui al comma 1, dell'articolo 9, una decisione conforme alla richiesta degli elettori, con la maggioranza indicata al comma 1 dell'articolo 5.

2. Qualora gli elettori abbiano avanzato più di una richiesta è indetto referendum sulle richieste non accolte dal consiglio comunale in alternativa a quella accolta.

3. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, può escludere dal referendum le proposte che portino a soluzioni di assetto provinciale non conformi alle norme della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 9

Svolgimento di referendum

1. I referendum sono indetti, in una unica tornata, dal Presidente della Giunta regionale.

2. Ai referendum si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli art. 22 primo comma, 23, secondo, sesto, settimo ed ottavo comma, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 30 ottobre 1986 n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni). Ove tali norme prevedano quesiti e voti affermativi e negativi il riferimento deve intendersi alle formule alternative poste in votazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 10

Legge di riassetto delle circoscrizioni provinciali

1. Entro sessanta giorni dallo svolgimento di tutti i referendum, ovvero dalla scadenza del termine ultimo utile per la loro richiesta in caso di mancanza di istanze di cittadini, ovvero dalla scadenza del termine per la deliberazione dei consigli comunali di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, la Giunta regionale propone un disegno di legge di riassetto generale delle circoscrizioni delle province dalla Sardegna, tenendo conto della volontà espressa dai consigli comunali e dalle consulta-

zioni popolari, e comunque nel rispetto dei precedenti articoli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 11

Rapporti patrimoniali e finanziari

1. Le province preesistenti, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, conferiscono a quelle di nuova istituzione il personale, i beni, gli strumenti operativi e le risorse finanziarie adeguati.

2. Le province di nuova istituzione regolano i rapporti patrimoniali e finanziari con le province preesistenti entro un anno dall'insediamento dei primi consigli provinciali.

3. I beni immobili sono assegnati di diritto alla provincia nel cui territorio insistono.

4. In caso di mancato accordo, i rapporti patrimoniali e finanziari sono definiti con provvedimento dell'Assessore.

5. Le norme del presente articolo sono applicabili anche ai rapporti ancora non definiti fra la provincia di Oristano e le province di Cagliari e Nuoro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 12

Adeguamento del decentramento statale e regionale

1. La Regione provvede per quanto di sua competenza, ad adeguare ai nuovi ambiti territoriali provinciali il decentramento amministrativo, nonché le politiche e gli strumenti della programmazione regionale.

2. La Regione provvede, altresì, a promuovere tutte le opportune iniziative nei confronti dello Stato, affinché il decentramento statale tenda a corrispondere agli ambiti territoriali provinciali nel territorio della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

PIRAS, *Segretario*:

CAPO II

Istituzione di nuove province e modificazioni delle circoscrizioni provinciali

Art. 13

Iniziativa dei comuni per la modificazione delle circoscrizioni provinciali e istituzione di nuove province

1. I comuni esercitano l'iniziativa per la modificazione delle circoscrizioni provinciali, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, approvando con le modalità e i termini previsti per l'approvazione degli statuti comunali, una deliberazione con la quale si richiede il passaggio ad altra provincia.

2. Entrambe le circoscrizioni provinciali modificate dalla proposta devono possedere i requisiti indicati ai precedenti articoli 2 e 3.

3. Il passaggio d'altra provincia può essere richiesto anche da comuni il cui territorio non si trova al confine fra due province, purché le circo-

scrizioni provinciali risultanti dalle loro deliberazioni rispondano ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3. Identiche deliberazioni devono essere adottate anche dai comuni di confine, la cui adesione all'iniziativa è necessaria per garantire la continuità territoriale delle province.

4. Le deliberazioni dei comuni, divenute esecutive, sono trasmesse all'Assessore che accerta che le stesse rispondano ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e ne dà atto con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

5. Qualora siano state presentate proposte di passaggio ad altra circoscrizione provinciale che, unitamente considerate, porterebbero la popolazione o la superficie di una circoscrizione provinciale al di sotto dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 3, l'Assessore invita i comuni interessati, ad adottare una nuova deliberazione, che risponda ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 14

Pareri dei comuni e delle province

1. Contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 13, l'Assessore invita gli altri comuni interessati, che non abbiano assunto l'iniziativa, le province le cui circoscrizioni sono interessate dalla proposta, ad esprimere il proprio parere con deliberazione consiliare entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 15

Deliberazione del Consiglio regionale

1. Decorsi due mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 13, la Giunta regionale ad iniziativa dell'Assessore, riferisce al Consiglio regionale sulle proposte di passaggio da una ad altra circoscrizione provinciale.

2. Il Consiglio regionale, verificato che il territorio delle province risultanti dalle proposte di variazione; ha le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 2 e 3, delibera a maggioranza semplice di dar luogo al referendum.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 16

Referendum per la modificazione delle circoscrizioni provinciali

1. Non appena vuota comunicazione della deliberazione di da luogo al referendum adottata dal Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale indice il referendum fissandolo per il giorno deliberato dalla Giunta stessa.

2. Il quesito da sottoporre a referendum per la modificazione delle circoscrizioni provinciali è espresso con la formula "Volete voi che il territorio del Comune di" (o dei Comuni di) sia separato dalla Provincia di.. per entrare a far parte in-

tegrante della Provincia di“?”

3. Il referendum per la modifica di circoscrizioni provinciali è indetto nell'intero territorio delle province interessate dal mutamento di circoscrizioni ed hanno diritto al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi in detto territorio.

4. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati può deliberare di limitare la consultazione agli elettori dei soli comuni direttamente interessati al passaggio in altra circoscrizione provinciale, qualora i suddetti comuni rappresentino meno di un quinto della popolazione e del territorio complessivi della provincia di provenienza.

5. La proposta sottoposta a referendum è approvata se partecipa al voto la metà più uno degli aventi diritto e se ottiene la risposta affermativa della maggioranza dei voti validi. Altrimenti essa è respinta e non può essere riproposta prima che siano trascorsi cinque anni.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale n. 20 del 1957 e successive modificazioni e integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

PIRAS, *Segretario*:

At. 17

Legge di modifica delle circoscrizioni provinciali

1. Entro un mese dalla proclamazione del risultato del referendum, e in conformità al suo esito, la Giunta regionale presenta il disegno di legge concernente la modificazione delle circoscrizioni provinciali.

2. Le province preesistenti, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, conferiscono a quella cui accedono nuovi comuni il personale, i beni, gli strumenti operativi e le risorse

finanziarie adeguati.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 18

Adeguamento del decentramento alle variazioni territoriali

1. Anche in caso i variazione delle circoscrizioni provinciali trova applicazione, per il decentramento regionale e statale, quanto previsto all'articolo 12.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 19

Istituzione di nuove province dopo il loro generale riassetto

1. Per l'istituzione dei nuove province, dopo il loro riassetto generale, si applicano, in quanto compatibili e per quanto non disposto espressamente nei successivi commi, le norme di cui al capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 6, 7, 8 e 9.

2. L'iniziativa per l'istituzione di nuove province deve essere assunta dalla maggioranza dei comuni dell'area interessata che rappresentano

la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa.

3. La provincia della quale si chiede l'istituzione, così come le altre che risultano a seguito dell'accoglimento dell'iniziativa, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2 ed ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

4. La Giunta regionale, verificato che la nuova circoscrizione provinciale abbia i requisiti richiesti dal comma 3, delibera un nuovo schema di assetto provinciale che poi propone al Consiglio regionale per l'approvazione.

5. Qualora il Consiglio regionale approvi il nuovo schema di assetto provinciale, si procede alla sua pubblicazione al Bollettino ufficiale della Regione.

6. Entro due mesi dalla data di tale pubblicazione, il nuovo schema di assetto provinciale deve ottenere il consenso dei tre quarti dei consigli dei comuni facenti parte delle province interessate dalle variazioni territoriali, che deliberano con le maggioranze richieste dal comma 1 dell'articolo 5.

7. Il Consiglio regionale, verificato che il nuovo schema di assetto provinciale abbia ottenuto il consenso della maggioranza dei comuni di cui al comma 6, delibera, a maggioranza semplice, di dar luogo a referendum per la consultazione delle popolazioni delle province interessate dalle variazioni territoriali.

8. Il quesito da sottoporre a referendum, da svolgersi secondo le modalità di cui al precedente articolo 16, deve essere formulato come previsto dall'articolo 7, comma 4, della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

PIRAS, Segretario:

CAPO III

Norme transitorie e finali

Art. 20

Norma transitoria

1. Le norme di cui al Capo II della presente legge si applicano al termine del procedimento di riassetto generale delle province di cui al Capo I.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

PIRAS, Segretario:

Art. 21

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 200.000.000 per l'anno 1997 e fanno carico sul capitolo 04005 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998 la cui denominazione è così variata: "Spese per l'istituzione di nuovi comuni, per la variazione, la determinazione dei comuni e delle frazioni. Spese per il referendum popolare di cui all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3: spese per le consultazioni popolari per il riassetto delle circoscrizioni provinciali (L.R. 17 maggio 1957, n. 20, L.R. 30 ottobre 1986, n. 58 e artt 7, 16 e 19 della presente legge) (spesa obbligatoria)".

2. Alle stesse spese si provvede con la legge di bilancio per lo stesso anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Ordine del giorno La Rosa - Usai Pietro - Amadu - Aresu - Balia - Bonesu - Dettori Bruno - Ghirra - Giagu - Masala - Montis - Pittalis sulla grave situazione delle ferrovie della Sardegna e delle Ferrovie Meridionali Sarde.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione sulla legge rinviata n. 298 (CCXCVIII/A) riguardante il riassetto generale delle province

PREMESSO CHE:

- l'articolo 27 del disegno di legge collegato alla Finanziaria nazionale 1997 riguardante "Ristrutturazioni delle ferrovie in concessione Commissariale Governativa" impone parametri produttivi e contabili "0,35% nel rapporto costi-ricavi" ed un taglio estremamente gravoso allo stanziamento, tali che risultano assolutamente insostenibili dalle aziende operanti in Sardegna;

- la determinazione di un parametro unico su tutto il territorio nazionale è di per se una scelta grave ed ingiusta, la cui applicazione, non tenendo in alcun conto la situazione disomogenea e specifica delle diverse realtà regionali, non garantisce l'omogeneità del diritto alla mobilità dei cittadini sancito dalla Costituzione;

- la nostra Regione presenta caratteristiche assolutamente peculiari per l'insularità, per la scarsa densità abitativa, per la distribuzione su tutto il territorio di piccoli e piccolissimi centri, già difficilmente raggiungibili, con particolare riguardo nelle zone interne e rurali;

- l'applicazione delle misure fin qui assunte dalla Finanziaria nazionale '97 avrebbe come ricaduta il ridimensionamento grave del servizio dei trasporti locali e una perdita di diverse centinaia di posti di lavoro;

- la decisione del Governo nazionale è stata assunta in contrasto con alcuni parametri del Piano regionale trasporti vigente e senza il concerto con la Regione Sarda, concerto che si rende indispensabile ogni volta che si deve trattare di questioni che hanno una ricaduta così rilevante nella nostra Regione,

impegna la Giunta regionale

ad intervenire con fermezza presso il Governo nazionale allo scopo di: 1) richiedere l'applicazione di parametri differenziati, eventualmente anche in deroga, tali da garantire l'erogazione dei servizi di trasporto in tutti i centri dell'isola a partire dal più piccolo e più lontano; 2) acquisire che il processo di ristrutturazione si appor- tati avanti d'intesa tra Stato-Regione-Enti Locali, a garanzia del servizio e a tutela del lavoro.

impegna inoltre la Giunta regionale

a predisporre in tempi brevi una legge quadro di riordino del trasporto pubblico locale, adatto alla realtà territoriale ed in grado di programmare la ristrutturazione delle aziende in base alle peculiarità e reali necessità della nostra Regione. (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere La Rosa per illustrare l'ordine del giorno.

LA ROSA (Gruppo Misto). Io, più che illustrare l'ordine del giorno, che darei per illustrato, vorrei motivare l'esigenza e l'urgenza della discussione e dell'approvazione, considerato che la tematica che esso affronta costituisce una vera e propria emergenza, e che la legge finanziaria nazionale, come si sa, è in discussione in questi giorni.

La Giunta, del resto, ha già iniziato ad attivarsi così pure le organizzazioni dei lavoratori e la Commissione consiliare; sembra pertanto utile che lo stesso Consiglio si esprima su una problematica, come quella dei trasporti e in particolare del trasporto locale, che nella nostra Regione certamente rappresenta un fatto di grande rilievo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'ordine del giorno ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu, relatore.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. Il relatore ri-

tiene che l'ordine del giorno rientri nella stessa ottica di riequilibrio territoriale propria della legge, per cui esprime parere favorevole sugli aspetti di massima dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della legge regionale rinviata CCXCVIII. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, il consigliere Giagu. Ne ha facoltà.

GIAGU (Popolari). Sarò telegrafico, signor Presidente. Per dire che il nostro Gruppo condivide in pieno la relazione della prima Commissione. Le motivazioni di questa nostra condivisione sono essenzialmente due. La prima attiene alle argomentazioni di natura giuridica in forza delle quali la Commissione ha ritenuto di doversi opporre al rilievo governativo riapprovando la legge. La seconda motivazione attiene al senso politico che noi diamo a questa legge. Abbiamo intrapreso, infatti, un processo di riforma, e dobbiamo portarlo avanti per diverse ragioni. Primo perché ci crediamo, perché per molti di noi è un impegno conseguente al mandato elettorale. Secondo, perché siamo convinti che questo processo è il mezzo che ci consentirà di avviare la nuova stagione del vero sviluppo sociale ed economico per la nostra Isola.

Questa legge appartiene a questo processo e con fermezza quindi ne vogliamo riaffermare il

valore. Ridisegnare le province è conseguente alla convinzione che stiamo ridisegnando la mappa dei poteri in Sardegna. E' nostro dovere dare risposta ad un'esigenza storica rappresentata da una richiesta di autogestione e di autogoverno da parte di quelle comunità che hanno una specificità storica, culturale ed economica, e che giornalmente ci richiamano al bisogno di un decentramento reale.

Riguardo all'ara metropolitana di Sassari, oggetto, come abbiamo potuto leggere, del secondo punto di rilievo del Governo, il nostro Gruppo accede alla proposta emersa durante i lavori della prima Commissione e riportata nella parte finale della relazione. Siamo disponibili a trattare questo argomento in una orma legislativa separata, immediata, perché siamo convinti che sia necessario svincolare la legge sulla istituzione delle nuove province dal secondo rilievo e da una eventuale impegnativa della stessa di fronte alla Corte costituzionale, che peraltro potrebbe ampliare l'oggetto del proprio giudizio.

Ritengo indispensabile, per rispettare la volontà del Consiglio, che approvò il comma 6 dell'articolo 4, un impegno preciso a che la norma contenente l'istituzione dell'area metropolitana di Sassari venga formulata ed approvata in tempi rapidi. Per queste ragioni il Gruppo dei Popolari voterà a favore.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no.

(Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Berria - Biancareddu - Biggio - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Fadda - Falconi - Fantola - Ferrari - Fois Paolo - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Giagu - La Rosa - Ladu - Liori - Locci - Loddo - Lombardo - Macciotta - Manchinu - Marrocu - Masala - Milia - Nizzi - Onida - Oppia - Palomba - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Randaccio - Sanna Nivoli - Sanna Salvatore - Sassu - Scano - Secci - Serrenti - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.

Si è astenuto Marras.)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti	63
Votanti	62
Astenuti	1
Maggioranza	41
Favorevoli	62

(Il Consiglio approva).

Richiesta di fissazione di termini ex articolo 100 del Regolamento

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.

BERTOLOTTI (F.I.). Signor Presidente, per chiedere, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, la fissazione dei termini per la discussione in Aula del progetto di legge numero 149, avente per oggetto il riordino delle Comunità montane, presentato in data 13 novembre 1995, e della proposta di legge 241, che reca norme per la ricomposizione fondiaria, presentata in data 26 giugno 1996. Credo che siano due progetti di legge piuttosto urgenti, richiesti dalla società sarda.

C'è stato recentemente, sul tema delle comunità montane, un convegno dell'associazione delle comunità montane. Per quello che riguarda la ricomposizione fondiaria è un intervento necessitato dall'approssimarsi dell'abbattimento, nell'ambito comunitario, delle barriere doganali con i paesi dell'Est Europea, che comporterà, se la Sardegna non si attrezzerà adeguatamente, l'incapacità per esse, di reggere le condizioni di mercato.

PRESIDENTE. Onorevole Bertolotti, ritengo opportuno rinviare la determinazione del Consiglio sulla sua richiesta al termine della seduta. Abbiamo, credo ancora davanti a noi circa un'ora e mezza - due ore di lavoro, e quindi lo proporrò all'Aula di esprimersi sulla sua richiesta

in prossimità della conclusione dei lavori in quanto ritengo, anche sulla base delle numerose Conferenze dei Presidenti di Gruppo che si sono tenute in questi due giorni, è opportuno procedere secondo l'ordine stabilito.

Sarà comunque mia cura, in tempi utili perché il Consiglio possa esprimersi in questa seduta pomeridiana offrire alla valutazione del Consiglio quanto da lei proposto.

Discussione generale del testo unificato delle proposte di legge Vassallo: "Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 23, concernente: 'Finanziamenti ai Comuni e ad altri soggetti pubblici per l'attivazione di progetti di lavori socialmente utili relativamente a spese per noli, attrezzature, assicurazioni obbligatorie e spese generali, nonché integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1995, n. 15'" (119) e La Rosa - Amadu - Aresu - Bertolotti - Demontis - Fois Pietro - Giagu - Locci - Vassallo: "Norme a sostegno dei lavori socialmente utili. Misure volte a favorire il reimpiego presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi. convenzione GEPI - Regione Sardegna. Attuazione del comma 7 articolo 2 della legge 402/94 (Piano di rinascita). Disciplina della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15" (179)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 119 e 179. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere La Rosa, relatore.

LA ROSA (Gruppo Misto), *relatore*. Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, signori Assessori, onorevoli colleghe e colleghi, il presente testo unificato, che è la risultante dell'unione di due proposte che sono state esaminate in Commissione, si pone l'obiettivo di determinare un quadro di riferimento coordinato per sostenere l'impiego nei lavori socialmente utili e il reimpiego dei lavoratori interessati, dei giovani e dei disoccupati, sulla base della vigente legislazione nazionale ed in attuazione del comma 7 dell'articolo 2 della legge 23 giugno 94 n. 402, nota come legge di rinascita.

La recente normativa nazionale, recepita

dalla Regione con urgenza pari all'emergenza, ha consentito grazie all'impegno di tutti i soggetti coinvolti, di ottenere risultati contingenti particolarmente importanti, assicurando in tal modo l'impiego nei lavori socialmente utili di tutti coloro che sono stati individuati quali fruitori, con priorità, dalla normativa.

Tale risultato, tuttavia, non permette di trascurare né la precarietà dell'impiego, né la crescente domanda tra i giovani e i disoccupati; né la situazione di circa diecimila lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Peraltro, se la prosecuzione della politica d'impiego nei lavori socialmente utili richiede un inquadramento meno precario e un impegno progettuale ancora più elevato, essa si giustifica pienamente, ivi compreso l'impegno finanziario della Regione, se inquadrata all'interno di scelte coordinate di reimpiego, sia per la gestione dei pubblici servizi, vedasi società miste si per attività di servizi e/o produttive.

Un tale impegno a sostegno di politiche attive del lavoro e di reimpiego non può non attuare, nella nostra Regione, le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 2 della Legge 402/94, che prevede insieme il reimpiego e l'impiego di giovani e di disoccupati.

In particolare, la scelta che viene operata con il presente testo unificato è di far diventare la necessaria politica per il reimpiego un veicolo trainante per l'impiego di giovani e disoccupati. A questo scopo sono previsti piani mirati ad iniziativa della Regione; l'attuazione delle disposizioni già citate della Legge 402/94; un fondo regionale per cofinanziare la costituzione di società miste per la gestione di pubblici servizi che occuperanno insieme lavoratori interessati al reimpiego e giovani disoccupati.

Questo testo unificato proponendosi tra l'altro come norma quadro per i lavori socialmente utili, nel coordinare le disposizioni già esistenti, ribadisce alcuni punti di riferimento ma affida alla concertazione tra i diversi soggetti, promossa dall'Assessore regionale del lavoro, la determinazione, annualmente, di modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni contenute.

Questo articolo è una novità rispetto alla legislazione regionale finora vigente sui lavori socialmente utili. Questa concerne, come si sa, ben

quattro leggi che il Consiglio ha discusso e approvato nel tempo. La materia è ancora in fase di evoluzione e, d'altra parte anche la situazione di questi lavoratori interessati non è ancora stabilizzata, ma precaria e incerta, e quindi anch'essa in una fase evolutiva.

Si ritiene quindi opportuno, per poter meglio corrispondere alle esigenze che si prospettano, sia per le modificazioni prevedibili a livello nazionale, sia per le esigenze che possono essere programmate a livello regionale, che la materia, per quanto riguarda le modalità e i criteri attuativi, venga delegificata rinviando (sulla base, appunto, di riferimenti certi contenuti in una norma quadro, come la proposta che stiamo oggi discutendo) per la modalità dei criteri attuativi al decreto assessoriale che può essere determinato annualmente. Ciò consentirebbe di adeguare e verificare di anno in anno le modalità e i criteri di attuazione, senza necessità di ricorrere a periodiche modifiche legislative sulla materia e di tendere alla parificazione dei trattamenti.

Questo appare ancora più rilevante in seguito alla previsione di orientare i lavori socialmente utili a favorire il reimpiego nelle società miste e nelle attività di servizi e/o produttive. Alle medesime finalità risponde la previsione di autorizzare la Regione a sostenere finanziariamente, con le modalità e i criteri che saranno annualmente determinati, i progetti dei lavori socialmente utili, per un periodo non superiore a 24 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi in presenza di particolari condizioni di crisi.

Quello che si propone è quindi un piano che deve tendere ad uscire dalla situazione di impiego nei lavori socialmente utili per trasferire l'impegno e le risorse verso le iniziative di reimpiego e di ricollocazione. Pertanto l'impegno che si richiede alla Regione in questo senso è quello di un piano che dovrebbe avere una durata tendenzialmente triennale; per questo l'autorizzazione all'impegno finanziario della Regione per sostenere i lavori socialmente utili è prevista in ventiquattro mesi, prorogabili per ulteriori dodici mesi.

E' molto probabile ed è, come dire, sicuramente nella mente di molti che stanno seguendo questa relazione, che fra tre anni magari ci sarà

bisogno di una legge di proroga, e tuttavia io credo che noi dobbiamo misurarci con questo impegno e con questa necessità di un piano che deve tendere alla ricollocazione di questi lavoratori. Per questo, d'altra parte, tutta la proposta di legge considera centrale la formazione professionale; per il suo ruolo fondamentale nella ricollocazione dei lavoratori, ma insieme anche di giovani e disoccupati.

In definitiva, nella capacità di sostenere adeguatamente le politiche di reimpiego risiede la possibilità di programmare una politica di impiego nei progetti dei lavori socialmente utili, migliorando le condizioni di lavoro e la qualità dei progetti stessi e programmando corsi di formazione professionale finalizzati. Se ciò non sapremo fare, saremo travolti dalla crescente domanda d'impiego nei lavori socialmente utili, utilizzeremo risorse prevalentemente in modo assistenziale avremo minori possibilità di programmare e sostenere una forte e indispensabile politica di reimpiego, trainante anche per l'occupazione di giovani e disoccupati.

Attraverso inoltre la previsione di una convenzione tra GEPI e Regione, si individua l'urgenza di definire gli obiettivi che devono essere perseguiti dalla GEPI e affidati alla realizzazione dell'INSAR, che quindi diventa un braccio operativo della GEPI in Sardegna. Si prevede inoltre che la Regione controlli l'efficacia delle iniziative proprie dell'INSAR e dell'impiego delle risorse.

La possibilità concreta che il presente testo unificato rappresenta per le politiche attive del lavoro e per le politiche di reimpiego, nel contesto della programmazione dello sviluppo della Regione mediante opere e servizi di pubblica utilità, piani mirati, corsi di formazione finalizzati, l'efficace gestione dei servizi pubblici, piani di sviluppo territoriali, attività produttive, merita certamente un adeguato impegno finanziario, seppure contenuto dentro le compatibilità di bilancio. Ma queste sono scelte che devono essere operate all'interno di un piano e con obiettivi ben definiti. Si tratta di risorse finalizzate ad aggredire, partendo da un pezzo importante, quello del reimpiego, la drammatica situazione occupazionale della nostra Regione.

La VI Commissione ha svolto un approfondito

esame della proposta di legge, portato avanti anche con l'audizione della Giunta regionale, delle organizzazioni sindacali, dei rappresentanti della GEPI e dell'INSAR. Ha concordato sulla necessità di apportare modifiche e integrazioni utili per la migliore esplicitazione degli obiettivi, e particolarmente per assicurarne la realizzazione.

La Commissione, pienamente consapevole che l'impegno per il lavoro e lo sviluppo rappresenta l'obiettivo prioritario della politica regionale al quale potranno e dovranno concorrere tutte le forze politiche, ha approvato la proposta di legge le cui previsioni si inseriscono, per un pezzo significativo, dentro le possibili scelte finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo.

Per tutto ciò, la Commissione confida nell'impegno certo e puntuale dell'Assemblea regionale per la discussione, le ulteriori modificazioni eventualmente necessarie e la realizzazione degli obiettivi della proposta di legge e ne raccomanda, quindi, la sua approvazione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gianfranco Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS GIANFRANCO (Popolari). Signor Presidente, colleghe e colleghi, l'iniziativa legislativa in esame giunge opportuna in un momento particolarmente difficile per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, in quanto si avvertono oggi più forti che mai i sintomi di un aggravamento della situazione per chi si è ritrovato in cassa integrazione o in lista di mobilità o per chi prova la cruda esperienza della disoccupazione.

Di fronte a questa situazione preoccupante la presentazione di questa proposta di legge contribuisce all'assunzione di un ulteriore impegno del Consiglio regionale per poter incidere positivamente sull'attuale situazione di accentuazione della crisi.

Si tratta di una proposta organica, già approvata all'unanimità dalla Commissione industria, che sicuramente contribuisce al riordino della materia e che può rispondere in modo adeguato alla gravità della crisi attuale. La Regione alcune cose effettivamente in questa direzione le ha già fatte; alcune iniziative le ha già assunte. In

primis è di particolare evidenza l'impegno profuso dall'assessore Luca Deiana per convincere il Ministro del lavoro a procedere nella contingenza, nell'esperienza dei lavori socialmente utili, considerato che il tempo non gioca certo a favore di chi sta per perdere anche la cassa integrazione. In secondo luogo è importante il provvedimento col quale si è stabilita un'integrazione regionale di 200 mila lire, che ha consentito di poter dare effettivo avvio all'esperienza di questi progetti. Sono stati interventi molto importanti che hanno consentito a circa 4 mila lavoratori di poter riprendere dignitosamente il contatto col mondo del lavoro.

La recente sentenza della Corte costituzionale, che ha sancito che un decreto legge non può essere reiterato più di una volta, impone che venga fatto un ulteriore sforzo non soltanto di natura finanziaria, ma soprattutto di natura morale, di volontà politica, per dare certezze a questi lavoratori.

Ma voglio accennare anche ad un altro aspetto, quello relativo alla necessità che la Giunta Regionale continui la battaglia nei confronti del Governo nazionale affinché si ponga fine all'emergenza e si dia certezza e garanzia di continuazione di questa positiva esperienza con l'adozione di norme chiare e snelle che offrono una risposta alternativa all'assistenzialismo. La Regione ha già ottenuto concessioni importanti, significative, ma lo Stato può e deve fare di più: deve convincere davvero che sta con i lavoratori, deve dimostrare che la comunità nazionale si fa carico di un problema che noi da soli non siamo in grado di poter adeguatamente risolvere.

La Regione sarda, con l'approvazione della proposta in esame, contribuisce sicuramente al superamento di molte preoccupazioni, perché interviene concretamente nella risoluzione di uno dei tanti problemi che ci troviamo a dover fronteggiare. Per questo i Popolari esprimono il proprio assenso a questa legge, perché siamo fiduciosi che si stia concretamente dando una mano alle attese di tantissime famiglie sarde nel delicato e difficile cammino che mira allo sviluppo e al rilancio economico.

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare il consi-

gliere Concas. Ne ha facoltà.

CONCAS (Gruppo Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione di questo testo unificato è importante per l'obiettivo che si propone di raggiungere. Il testo unificato tenta di migliorare le norme sui lavori socialmente utili; inizialmente tali norme si riferivano soltanto ai lavoratori GEPI sospesi e con diritto al trattamento di cassa integrazione. Col passare del tempo la normativa venne estesa ai lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, nonché a tutti i lavoratori interessati, ma si rivolge anche ai giovani e ai disoccupati. Sappiamo che in Sardegna la situazione occupazionale è drammatica; aumentano gli iscritti nelle liste di mobilità e il numero dei disoccupati. Quindi occorre programmare, sia una politica di impiego nei progetti dei lavori socialmente utili, migliorando le condizioni di lavoro e la qualità dei progetti stessi, sia corsi di formazione professionale finalizzati, se si vuole superare la natura assistenziale dell'intervento.

E' necessario, a mio giudizio, individuare lavori nuovi che rispondano a bisogni nuovi. I progetti presentati vengono attivati come lavori temporanei, che intervengono in situazioni di emergenza o di straordinarietà. E' necessario attivare programmi e progetti di lavori pensati e finalizzati alla creazione di nuove professionalità e di nuove opportunità di lavoro tendenzialmente permanenti. Rifondazione Comunista voterà a favore di questo testo unificato tenendo presente l'obiettivo che si vuole raggiungere.

Risolvere il problema della disoccupazione è una delle nostre battaglie; in varie occasioni abbiamo sostenuto che occorre avviare un piano dettagliato, specifico nel settore dei lavori socialmente utili, attraverso una programmazione sia nazionale che regionale, in settori fuori mercato legati alla soddisfazione dei bisogni collettivi, soprattutto nel campo della cura delle persone, delle cose, dell'ambiente.

Se vogliamo ottenere risultati concreti è necessario il contributo di tutte le forze politiche impegnate sullo stesso terreno, oltre che un adeguato impegno finanziario della Regione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consi-

gliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (Gruppo Misto). La discussione su questo provvedimento organico sui lavori socialmente utili non soltanto ci offre l'opportunità di introdurre norme che permettano di fornire una risposta concreta a migliaia di lavoratori, ma soprattutto consente a questo Consiglio di prendere atto che la situazione in Sardegna è arrivata ormai ad un punto di non ritorno (i lavoratori coinvolti in questi progetti sono ormai quasi 9.000) e che quindi non è più possibile pensare che la gestione dei lavoratori, impegnati nei lavori socialmente utili, possa passare solamente attraverso provvedimenti di carattere ordinario.

Quindi non ci si può limitare a prendere atto delle azioni che il Governo pone in essere in favore delle Regioni per contribuire alla risoluzione di una problema di questo tipo; è necessario che anche la nostra Regione dia qualche cosa di suo, operi di concerto col Governo nazionale a sostegno di un'azione che in questo momento consente soprattutto a migliaia di padri di famiglia di disporre di reddito minimo per il sostentamento delle famiglie stesse.

Però il provvedimento oggi in discussione si pone anche l'obiettivo di superare le emergenze, puntando anche al reimpiego e alla ricollocazione del personale. E' chiaro che è un obiettivo ambizioso, complesso, ma noi siamo demandati anche a questi compiti, all'individuazione di tutti questi strumenti che possono permettere di offrire lavoro ai nostri concittadini.

E' per questo che il provvedimento si pone l'obiettivo dell'utilizzo concreto di una serie di somme già scritte in bilancio, ma ferme nelle nostre casse. Bisogna inoltre ricordare che alcune modifiche sostanziali sono intervenute in questo ultimo periodo, nel senso che prima erano impegnati in questi lavori socialmente utili soltanto i lavoratori espulsi dalle diverse realtà produttive della Sardegna, oggi, invece, questi lavoratori si sono accompagnati anche i disoccupati di lunga durata che aveva un'anzianità di disoccupazione di oltre due anni; da noi, invece il lavoratore disoccupato di lunga durata è colui che ha un minimo di anzianità di disoccupazione di sei anni. Questo denota una situazione di gravità, situazio-

ne che va immediatamente recuperata, così come va recuperata la nostra azione nei confronti del Governo nazionale per adeguare le stesse azioni del Governo nei confronti di tutti i lavoratori svolgenti lavori socialmente utili.

Già poc'anzi la collega Concas citava la mancata approvazione di alcuni provvedimenti che avrebbero garantito ai lavoratori non soltanto un livello di sussistenza, ma anche i requisiti necessari per potersi vedere riconosciuto il lavoro svolto dagli enti previdenziali. In effetti oggi siamo di fronte ad una legislazione che consente sì di far lavorare i disoccupati, consente sì di erogare sussidi agli stessi, ma non permette, nei fatti, il riconoscimento del lavoro prestato con conseguenze molto spesso assai traumatiche. Perché? Perché noi sappiamo che soprattutto rispetto alla mano d'opera espulsa da siti industriali, mano di grande capacità professionale, però anche di età avanzata, il non vedersi riconosciuti i contributi previdenziali; per gli anni in cui hanno svolto i lavori socialmente utili, comporta una profonda decurtazione della loro futura pensione. Praticamente lo Stato anticipa oggi qualche cosa che toglierà domani al momento della pensione.

E' chiaro che sono questioni che esorbitano dalla nostra potestà legislativa, nel senso che non possiamo intervenire direttamente, però è ben richiamarle in quest'Aula, perché il Governo della Regione si deve attivare per rimuovere quegli ostacoli che molto danno determinano alle nostre popolazioni e ai nostri lavoratori.

Un'ultima cosa; attraverso questo provvedimento, dicevo poc'anzi, si punta alla ricollocazione dei lavoratori. Noi abbiamo, con la legge numero 402, stanziato 20 miliardi al fine di instaurare rapporti attraverso un'agenzia per il reimpiego, l'INSAR, ma nonostante il titolo di spesa esiste, ancora oggi non è stato instaurato alcun rapporto. Il problema che si pone oggi non è soltanto quello di aspettare che qualcuno ci venga a cercare, ma è anche quello di attivare gli incontri e le azioni perché si possa giungere a qualcosa di concreto.

Oltre a questo si registra una completa assenza del Governo della Regione (che io penso possa immediatamente essere recuperata, vista anche al volontà che mi sembra presente in que-

st'Aula) resa evidente anche all'importo stanziato per questi lavori; 13 miliardi. ricordo infatti che nel 1996 la manovra finanziaria prevedeva la stessa cifra, però nel 1996 i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili erano 3.250; oggi invece sono 9.000.

Io credo pertanto che anche attraverso questo testo unificato, il Governo della Regione dovrà porre immediatamente riparo adeguando le cifre stanziate alla situazione attuale.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

DEIANA (Popolari), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Signor Presidente, colleghi e colleghe del Consiglio esordisco prendendo atto dell'attivismo del Consiglio regionale della Sardegna, soprattutto in quest'ultimo periodo, cioè nel '95-'96, in materia di lavori socialmente utili (voi tutti ricorderete certamente le leggi numero 154, 23 e 32 del '95 e 24 del 1996) attivismo che ha coinvolto non solo il Consiglio, ma anche altri soggetti politici.

Il 3 aprile, mi sembra, prima delle elezioni politiche, si tenne un incontro tra Governo nazionale e Giunta regionale, e in quella sede venne sottoscritto grazie all'azione dell'Esecutivo regionale, un accordo che estendeva le normative dei lavori socialmente utili ai disoccupati di lunga durata; cioè a quelle unità che si trovano iscritte nelle ventotto circoscrizioni di collocamento della Sardegna con un'anzianità di disoccupazione superiore ai ventiquattro mesi. E' stata un'azione politica promossa dalla Giunta regionale che oggi sta dando i suoi frutti.

A dir la verità su quell'accordo io e il presidente Palomba esprimeremmo molte riserve perché avevamo chiesto che i lavoratori impiegati sui lavori socialmente utili arrivassero a dieci mila unità in Sardegna (poi vedremo che ci siamo avvicinati a sole cifre) e ci lasciammo con l'impegno che dal fondo per l'occupazione nazionale dove-

vano essere attinte le risorse per conseguire questo incremento. Si cominciò con circa mille e duecento unità (poi vi citerò sinteticamente i dati) oggi siamo arrivati a nove mila unità. Quindi venne assunto questo impegno; impegno che non riguardava soltanto Consiglio e Giunta, ma che coinvolgeva anche la Commissione regionale per l'impiego.

In questa Commissione che io presiedo per delega del ministro si è verificato ultimamente qualche screzio (tanto è vero che sono arrivato a chiedere il ritiro della delega concessami relativamente ai progetti regionali finalizzati all'occupazione), ma c'è stata anche una risposta puntuale e forte da parte dei titolari dei progetti, cioè di chi aveva presentato la domanda per collocare nei lavori socialmente utili le unità lavorative, (comuni, comunità montane, province e tutti gli altri enti) risposta puntuale e pronta che ha contribuito a portarci al primo posto in Italia per puntualità e anche per capacità di utilizzo di questo strumento.

Quindi abbiamo anche questa carta da far valere, anche se pure questa ci ha provocato qualche disagio. Voi sapete, infatti, che i progetti avevano una durata di 12 mesi; quindi essendo noi partiti in Sardegna per primi rispetto al resto del Paese, i nostri progetti scadevano prima, il 30 di novembre. Negli incontri che la Giunta regionale ha tenuto insieme ai sindacati ha contattato tutti i parlamentari sardi di tutte le forze politiche chiedendo loro di attivarsi anche in questa fase, affinché nella conversione del decreto legge i termini di scadenza per la Sardegna venissero prorogati.

La proroga c'è stata, tanto è vero che nella conversione del decreto in legge (legge che reca la data del 28 novembre 1996) all'articolo 9, comma 25, lettera) si dice che il Ministro, con proprio provvedimento, può prorogare, per i lavoratori della Sardegna, i termini di ulteriori 3 mesi. Questo è un punto della legge che riguarda solo ed esclusivamente la Sardegna e non le altre regioni.

Ciò sta a dimostrare che, una volta tanto, politica regionale e politica nazionale (rappresentato dai nostri parlamentari, di tutti i Gruppi), si sono mosse in sincronia e hanno trovato un'in-

tesa. Però occorre operare una distinzione; quanto detto riguarda il titolo del testo unificato dei progetti di legge 119 e 179. Ci sono però altri due titoli, il titolo II il titolo III, relativi alle società miste e al rapporto tra GEPI e INSAR, e quindi all'attuazione del comma 7 dell'articolo 2 della legge numero 402 del 1994 che affrontano un argomento che sarebbe potuto diventare, dopo la conversione in legge del decreto addirittura oggetto di trattazione separata.

Io comunque mi soffermo solo sul titolo I, che ho meglio approfondito; per quanto riguarda gli emendamenti possibili (mi sembra 18) il relatore e la Commissione avranno occasione di valutarli e forse qualcuno si potrà sostituire o ritirare se andrà a sconvolgere l'impalcatura generale del progetto in discussione.

Poc'anzi ho detto che avrei fatto alcuni riferimenti per quanto riguarda i dati. E i dati sono i seguenti. I primi progetti erano rivolti ai cassintegrati e ai lavoratori in mobilità, lavoratori, cioè, che bene o male ricevevano un sussidio. Tutti questi (circa 3.200) sono stati immessi nei progetti provenienti dai comuni, dalle province e dagli altri enti, e hanno avuto una prima utilizzazione. A questi 3200 si aggiungono 4000 posti distribuiti su tutto il territorio regionale, sulla base di criteri deliberati dalla Commissione regionale per l'impiego che tengono conto delle 28 circoscrizioni di collocamento e del tasso di disoccupazione esistente al loro interno. Quindi la distribuzione di queste nuove 4000 unità lavorative è stata fatta con un criterio di equità su tutto il territorio regionale.

Posso dire che sono già partiti alcuni progetti e che stanno per essere completati. Stasera, alle ore 15, era riunita la Commissione regionale per l'impiego che ha approvato gli ultimi progetti provenienti da alcune circoscrizioni della provincia di Cagliari. Quindi il quadro è completo e tutti verranno chiamati, così si arriva a 7200 unità. A queste bisogna aggiungere una riserva di lavoratori in mobilità dal 1996 che sono in scadenza (800) e così si arriva a circa 8000. Se poi aggiungiamo a questi i progetti finanziati dai vari ministeri, parlo del Ministero del lavoro, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero dei beni ambientali eccetera (800 o 900) raggiungiamo in

tutta la Sardegna un totale di circa 9000 unità lavorative.

In questa situazione di crisi che attanaglia la nostra Isola lo strumento dei lavori socialmente utili (anche se può essere considerato solo un ammortizzatore sociale ha offerto una risposta concreta di cui la Sardegna aveva necessità. Ma posso aggiungere che tutte le informazioni che ho ricevuto dalle amministrazioni comunali risulta che queste unità impegnate nei lavori socialmente utili hanno profuso un impegno apprezzabile, sono state veramente utili. Questo dimostra la grande serietà dei nostri lavoratori impegnati in questi lavori.

E' logico che questo tipo di intervento comporta anche un impegno finanziario. Qualcuno (non ricordo se il collega Vassallo o qualche altro) faceva riferimento alla somma prevista in bilancio, circa 13 miliardi; somma divenuta ormai insufficiente e che pertanto necessita di una integrazione stimata a circa 17 miliardi.

Già stamattina, col presidente Palomba e gli assessori Sassu e Pinna, in un incontro a Villa devoto, si parlava di dare soddisfazione a queste necessità. Perché sarebbe poco serio, anche da parte della classe politica regionale, ignorare il problema, sapendo queste 9 mila persone, sono pagate con un assegno che proviene dal Governo tramite l'INPS di 823 mila lire *pro capite* e con 200 mila lire di integrazione proveniente da fondi regionali. In più ci sono le spese per noli, attrezzature eccetera che l'attivazione di questi progetti socialmente utili comportano. Quindi c'è un impegno, (che penso non possa essere disconosciuto da nessuno) e c'è anche la volontà, manifestata in sede di discussione del bilancio e della finanziaria, di onorarlo quanto prima.

E' logico che questo è un discorso che la Sardegna deve portare avanti e deve cercare di seguire attentamente preso il governo centrale; è vero, c'è stata un'incomprensione della Regione, però c'è anche un contatto quasi continuo tra me e il presidente Palomba, tra la Giunta e il Governo centrale per cercare di utilizzare nel modo migliore questa categoria di lavoratori.

Resta da esprimere un parere (per quanto mi riguarda meno definito) sul titolo II e sul titolo III, che concernono una esperienza ancora

non vissuta, quella delle società miste e che individuano sulla GEPI e sull'INSAR i soggetti operativi per le politiche di reimpiego. Io sono qui per esaminare attentamente anche gli ultimi emendamenti che non conosco e che il Consiglio regionale debba prendere atto di questa esperienza che ha visto la Sardegna, una volta tanto, non negli ultimi posti, ma al primo posto in Italia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Falconi. Ne ha facoltà.

FALCONI (Progr. Fed.). Sentite anche le ultime considerazioni espresse dall'Assessore, mi pare vi sia la necessità di una pur breve sospensione dei lavori per consentirci di coordinare gli emendamenti presentati, anche in uno sforzo unitario, stante la necessità di trovare una risposta il più possibile puntuale e urgente a questa emergenza. Quindi chiederei la sospensione di un quarto d'ora, venti minuti, per coordinare appunto, tra Giunta e componenti della Commissione, gli emendamenti che sono stati presentati.

PRESIDENTE. Il collega Falconi chiede una sospensione dei lavori per coordinare gli emendamenti, però faccio notare che del tempo previsto per i nostri lavori resta poco più di un'ora; quindi forse sarebbe più opportuno trasformare tale richiesta in richiesta di rinvio alla prossima tornata, affinché anche la Commissione possa avere più tempo per valutare questi emendamenti.

Se invece intendeva chiedere solo la sospensione di questo specifico punto all'ordine del giorno, io proporrei ai colleghi di affrontare, se questa richiesta venisse accolta, un ulteriore punto all'ordine del giorno, breve che potesse trovare esaurimento nella seduta di stasera.

FALCONI (Progr. Fed.) Non ho nessuna difficoltà ad accogliere questa ipotesi, se viene accolta anche dai presentatori dei progetti di legge. Naturalmente mi rendo conto che se sospendessimo adesso per mezz'ora non avremmo il tempo poi di esaminare gli articoli.

Poiché non vi sono opposizioni, sospendo l'esame del testo unificato delle proposte di legge

numero 119 e 179. Naturalmente questo punto verrà inserito nell'ordine del giorno della successiva tornata dei lavori.

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. E' pervenuta alla Presidenza la richiesta di rinvio della discussione dei disegni di legge numero 212 e 211 alla prossima tornata consiliare. Poiché non vi sono opposizioni la richiesta è accolta.

Discussione del disegno di legge: "Legge regionale 3 maggio 1995, n. 9, articolo 2 - Recupero somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1995" (267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 267. Relatore di maggioranza il consigliere Onida, relatore di minoranza il consigliere Casu.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Onida, relatore di maggioranza.

ONIDA (Popolari), *relatore di maggioranza.* Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Casu, relatore di minoranza.

CASU (F.I.), *relatore di minoranza.* Onorevole Presidente del Consiglio, onorevole Presidente della Giunta, signori Assessori, colleghi, prima di entrare nel merito del disegno di legge numero 267, ritengo opportuno tornare un po' indietro nel tempo; precisamente alla legge regionale 3 maggio '95 numero 9. Con questa legge si prevedeva, in base all'accordo per la Sardegna centrale, una spesa di 400 miliardi, di cui 171 miliardi e 400 milioni messi a disposizione della Regione. Sottolineo la data: 3 maggio '95. Questa legge venne approvata con procedura d'urgenza.

Ricordo ancora la seduta del Consiglio durante la quale si discusse della necessità che la Regione mettesse a disposizione 150 miliardi. Se non rammento male tutte le forze politiche si mostrarono favorevoli questa soluzione, perché ritenevano che la Sardegna centrale veramente

meritasse questo intervento per alleviare, attenuare le condizioni di disagio economico nelle quali queste zone versavano e tuttora versano. Oggi, col disegno di legge numero 267, si prevede che 80 miliardi non impegnati nell'anno 1995 siano impegnati nell'anno 1996. Non so se ce la faremo ad impegnarli entro quest'anno; io ho paura che anche il 1996 passi e non si riesca ad impegnarli.

Ma mi devo fermare un momento su questo disegno di legge perché, pur comprendendo le ragioni degli amici che ne hanno sollecitato la discussione (mi riferisco ai colleghi Liori e Ladu), non posso non metterne in evidenza l'anomalia. E' un disegno di legge anomalo perché non rispetta le disposizioni in materia di bilancio e contabilità della Regione. E' un disegno di legge che all'articolo 2 recita: "L'amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, fino a un massimo di lire 80 miliardi, per fronteggiare l'onere di cui al precedente articolo".

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un disegno di legge col quale si chiede l'autorizzazione al Consiglio per la contrazione di un mutuo, ma non si rispettano le disposizioni in materia di disegni o progetti di legge che stabiliscono nuove spese per la Regione. Anche stavolta, come è capitato recentemente in analoghe circostanze, non viene rispettato l'articolo 11 della legge 5 maggio 1983, numero 11. Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 11 recita: "L'esame dei disegni e delle proposte di legge che comportano spese è subordinato all'acquisizione, da parte della competente Commissione consiliare, di una relazione, che dovrà essere elaborata dalla Giunta regionale, sulle ripercussioni che l'eventuale approvazione dei provvedimenti determinerà sul bilancio regionale e sulle risorse finanziarie della Regione".

Ripeto, comprendo le esigenze e le ragioni della fretta e della sollecitudine, però non riesco ancora a capire perché non si rispettino le disposizioni di legge in materia di bilancio. Con questa prassi noi non facciamo altro che aumentare l'indebitamento della Regione, in oltraggio alle disposizioni che noi stessi ci siamo dati. Io ricordo che, durante la discussione tenuta in sede di Commissione bilancio e programmazione econo-

mica, questo venne fatto presente, e credo che non sarebbe costato molto alla maggioranza e alla Giunta preparare una relazione sull'impatto, sulle conseguenze e sulle ripercussioni che l'aumento di spesa e la contrazione di un debito hanno sui conti della Regione. Non capisco perché questo la Giunta non l'abbia fatto.

Io ritengo che noi dobbiamo chiedere un po' più di attenzione al Consiglio, soprattutto riguardo alle disposizioni di legge in materia di bilancio. L'indebitamento, anche nell'anno finanziario 1997, non sarà lieve, e proprio per questo io credo che si debba procedere con maggiore attenzione. Naturalmente, se la maggioranza ritiene di potere approvare il disegno di legge, lo approvi, però lo deve approvare rispettando tutte le disposizioni in materia di bilancio.

Pertanto chiedo al Presidente del Consiglio di voler analizzare se sussistono i presupposti perché il disegno di legge possa essere discusso in Aula.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Popolari). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sicuramente quanto detto dall'onorevole Casu è giusto e in un certo qual modo condivisibile però credo che in questo caso occorra effettuare un esame più completo della situazione, partendo dalle origini di questo intervento sulla Sardegna centrale. Una storia iniziata tanti anni fa, nel 1991, quando il Governo, le forze sociali e la Regione sottoscrissero l'accordo di programma per la Sardegna Centrale, che prevedeva un stanziamento di 1000 miliardi da destinare alla grave crisi economica e sociale della provincia di Nuoro.

Purtroppo quei 1000 miliardi non sono arrivati tutti; con la delibera CIPE del marzo del 1992 c'è stato un finanziamento di 350 miliardi, poi portato a 400. A questo finanziamento del Governo nazionale si era aggiunto un impegno della Regione per 171 miliardi e 400 milioni (sulla base della legge regionale numero 9 del maggio 1995, come ricordava poc'anzi l'onorevole Casu) destinato alla realizzazione di opere infrastrutturali nel settore agricolo, nel settore indu-

stria e nel settore turistico.

Tutto è andato bene fin quando, al momento di impegnare questi fondi nella delibera di fine anno del '95 è stato creato il famigerato fondo indistinto, il quale poi alla fine non è stato, giustamente, approvato dalla Corte dei Conti perché sembra che la Giunta regionale non avesse trovato un accordo all'ultimo momento su questo finanziamento. Creando questo fondo indistinto si è persa quindi l'opportunità di impegnare immediatamente i fondi.

Tutti sanno quanta attesa ci fosse allora e quanta attesa c'è oggi nella provincia di Nuoro, in particolare nelle zone interne, questo finanziamento. Bene quindi ha fatto la Giunta regionale, e per essa l'Assessore dell'industria, a presentare il disegno di legge numero 267, che in qualche modo recupera questo finanziamento e dà giustizia a queste zone.

L'onorevole Casu, ha perfettamente ragione quando afferma che questo finanziamento doveva seguire un *iter* più veloce, doveva essere già attivato e già concretizzato, però io credo che, se c'è stato un errore, non significa che debbano pagare gli abitanti e le zone direttamente interessate. Devo ricordare anche che, soprattutto per quanto riguarda l'intervento nel settore agricolo (concernente soprattutto la viabilità rurale) le altre zone della Sardegna hanno già potuto godere dei fondi previsti nel bilancio regionale, mentre, guarda caso, proprio perché doveva beneficiare dei fondi dell'accordo di programma per la Sardegna centrale, la provincia di Nuoro è rimasta fuori. Quindi è stata perpetrata un'autentica ingiustizia nei confronti di queste zone.

Io credo, pertanto, che con questa legge finalmente si renda giustizia alla provincia di Nuoro. Il finanziamento sarebbe dovuto arrivare almeno un anno prima - è vero - però penso che anche arrivando oggi, potrà essere molto utile a quelle zone. Del resto non c'è molto tempo: nella delibera del CIPE, infatti, si prevedeva che i fondi dovessero essere impegnati entro il 31 dicembre 1996. Per questo credo che sia assolutamente indispensabile che questa sera il disegno di legge venga approvato.

Devo anche riconoscere l'impegno profuso di tutti i consiglieri regionali della provincia di

Nuoro, che hanno seguito l'*iter* di questo finanziamento e che, anche arrivando a chiedere l'inversione dell'ordine del giorno, hanno consentito che il termine previsto della delibera del CIPE potesse essere rispettato.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Signor Presidente, soltanto perché mi pongo un interrogativo: questo disegno di legge, quando è stato licenziato dalla Commissione, il 15 luglio 1996, indubbiamente, indipendentemente dal merito della questione, andava senz'altro visto nell'ottica di consentire un'utilizzazione di queste somme nel corso dell'esercizio 1996.

Ma oggi, 10 dicembre - questo è l'interrogativo che pongo soprattutto all'Assessore del bilancio - poiché il relativo programma di intervento, come recita il secondo comma dell'articolo 1, dovrà essere approvato dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni del Consiglio regionale, io mi chiedo: poiché il programma di intervento deve essere ancora formalizzato, e su questo deve essere anche espresso il parere delle Commissioni competenti, che richiede un certo lasso di tempo, come potranno approvare le leggi ed essere impegnate entro il 1996, queste somme? Si corre il rischio di dover spostare tutto al 1997? Io chiedo lumi su questo aspetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. Signor Presidente, io sono disponibile a rispondere immediatamente a quanto chiesto dall'onorevole Masala. Credo però che, per una questione di correttezza, giacché la materia rientra nella sua competenza, si più opportuno che risponda l'assessore dell'industria.

Ricordo infatti che il disegno di legge era stato presentato dal precedente assessore dell'industria, l'onorevole Murgia.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'industria.

PINNA, *Assessore dell'industria*. Solo per dire che si tratta di risorse (queste che sono in discussione con il disegno di legge numero 267) originariamente previste in cofinanziamento con un intervento statale e destinate a finanziare l'accordo di programma della Sardegna centrale.

Devo dire subito che certamente non ci si può ricollegare a quel programma e che si tratta di un'iniziativa diversa, distinta rispetto ad esso. Il programma ha un suo *iter* ha una sua compiutezza. Credo tuttavia che da una parte certamente bisogna far salve le regole di correttezza contabile finanziaria, dall'altra parte però è anche vero (credo che il Consiglio abbia ripetutamente discusso di questo aspetto) che in quei territori e da parte di quelle popolazioni è maturata un'aspettativa, rafforzata, in un certo senso, anche da un impegno da parte di questo Consiglio, aspettativa che pertanto mi sembra debba essere rispettata.

Comprendo, e mi sembra del tutto ragionevole, il rilievo avanzato in relazione all'utilizzabilità e all'impegnabilità delle risorse nel corso di questo mese, cioè dell'esercizio 1996. Proprio a questo fine la Giunta ha predisposto un emendamento che a suo tempo verrà illustrato, perché comunque le somme siano rese spendibili nel prossimo esercizio 1997.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura del Titolo.

PIRAS, *Segretario*:

Titolo

Legge regionale 3 maggio 1995, n. 9, artico-

lo 2 - Completamento dell'intesa di programma per la Sardegna centrale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 1

1. Per il completamento del programma di cui all'art. 2 della L.R. 3 maggio 1995, n. 9, è autorizzata nell'esercizio 1996 la spesa di lire 80.000.000.000 (cap. 09045-14).

2. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale secondo le procedure previste dal comma 2 dello stesso articolo 2 della citata legge regionale n. 9 del 1995, previo parere delle competenti Commissioni del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Onida e Giunta regionale

Art. 1

Nell'articolo 1, comma 1 "1996 è sostituito con "1997". (1)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta regionale.

PALOMBA (Progr. Fed.), *Presidente della Giunta*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento nu-

mero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 2

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, fino ad un massimo di lire 80.000.000.000, per fronteggiare l'onere di cui al precedente articolo 1.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1997; gli stessi sono stipulati, per una durata massima di 15 anni, ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo della Giunta regionale

Art. 2

Nel comma 2 dell'articolo 2 la data del "1° gennaio 1977" è sostituita con "1° luglio 1997".
(2)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il presidente della Giunta.

PALOMBA (Progr. Fed.), *Presidente della Giunta*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.

CASU (F.I.), *relatore di minoranza*. In relazione all'articolo 2, che prevede la contrazione di un mutuo, ho posto un problema, onorevole Presidente del Consiglio. Il problema è che i progetti di legge che comportano nuove spese e in particolare queste che addirittura comportano la contrazione di un mutuo, devono essere accompagnate da una relazione della Giunta circa le ripercussioni che l'approvazione del provvedimento potrà avere sui conti e sulla situazione finanziaria della Regione.

La Giunta regolarmente ignora le domande, non si degnava di fornire una qualche risposta. Ecco, io credo che noi possiamo fare opposizione solo chiedendo il rispetto delle leggi. E se non vengono rispettate le leggi esistenti, che abbiano almeno la bontà di dirci perché non vengono rispettate.

PRESIDENTE. Onorevole Casu la Presidenza non può entrare nel merito della proposta che lei cortesemente ha avanzato prima. Vi sono evidentemente degli organi di controllo che in merito alla liceità, alla legittimità di quanto previsto dall'articolo 2, si esprimeranno. Evidentemente, il fatto che questo testo sia stato licenziato dalla Commissione significa che sono state prese in considerazione le osservazioni che lei cortesemente pone, e si è ritenuto in quella sede che non sussistessero dubbi di alcun genere.

Per quanto riguarda la Presidenza è fuori di dubbio che non abbia titolo per entrare nel merito del quesito da lei posto. Comunque su quanto lei ha proposto all'attenzione di quest'Aula, potrà trovare risposte certamente in altre sedi.

CASU (F.I.), *relatore di minoranza*. Non voglio ribattere, Presidente, però credo che sia compito della Presidenza del Consiglio valutare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità formale dei progetti di legge che vengono presentati in Aula. Se il disegno di legge difetta di un elemento previsto da una legge della Regione, io ritengo che qualcuno debba pronunciarsi.

PRESIDENTE. Onorevole Casu, i compiti della Presidenza sono puntualmente disciplinati dal regolamento. Nel momento in cui un progetto di legge viene inserito, all'ordine del giorno del Consiglio, sia l'istruttoria compiuta dal proponente e dalla Commissione, sia il vaglio, prima di arrivare in Aula, da parte degli organi tecnici del Consiglio l'hanno giudicato ammissibile.

Quindi, a questo punto, ritengo assolutamente legittima la presentazione di questo disegno di legge all'attenzione del Consiglio, ritengo che tutti i controlli siano stati fatti, naturalmente assumendone la responsabilità. Comunque esistono altri organi deputati al controllo degli atti del Consiglio che potranno eventualmente dirci se l'interpretazione da me data è corretta, e quindi indirettamente accogliere, se ritenute fondate, le sue puntuali osservazioni.

In merito all'oggetto posto puntualmente da lei non ritengo di poter entrare nel merito, di poter minimamente fornire alcuna risposta. Io credo che questo sia un disegno di legge istruito e che abbia percorso tutto l'iter che le norme di legge prevedono. Questo è il mio parere.

Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, noi ci troviamo, come Consiglio regionale, in una situazione abbastanza inedita, cioè quella di dover affrontare contemporaneamente più provvedimenti finanziari che incidono l'uno sull'altro. Questo vale in particolare modo per l'emendamento numero 2, che prevede per l'esercizio finanziario '97 la contrazione di un mutuo. Pertanto vorrei un chiarimento sugli effetti che l'approvazione di questo emendamento potrà avere sul bilancio preventivo '97.

Chiedo in particolare all'assessore Sassu se questi 80 miliardi siano già contemplati nel tetto di indebitamento previsto per il '97, oppure se l'approvazione di questo articolo, con questa formulazione derivante dall'emendamento, comporti un superamento di quel tetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per fornire i chiarimenti ri-

chiesti.

SASSU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. In effetti bisogna dire che la previsione del mutuo di 80 miliardi riguarda qualche cosa di diverso dall'indebitamento che era previsto nella finanziaria del '96 e che è stato riconfermato con la finanziaria del 1997. E' un disegno di legge che è stato concepito al di fuori degli impegni previsti per il 1996, che si è aggiunto a quelli e pertanto, dal punto di vista contabile rappresenta un incremento rispetto alle cifre che appaiono nell'articolo 2 della legge per il 1997.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dell'industria. Ne ha facoltà.

PINNA, Assessore dell'industria. Relativamente al livello dell'indebitamento ha detto tutto il collega Sassu ed io niente aggiungo. Per quanto riguarda invece l'intervento dell'onorevole Casu, è vero che la relazione è molto succinta, ma è anche vero che l'obiettivo che ci si propone con questo disegno di legge si evince chiaramente da esso. Il dibattito, del resto, ha ulteriormente integrato, attraverso gli interventi di diversi consiglieri, le parti della relazione che potevano essere lacunose.

Io comprendo il punto di vista dell'onorevole Casu di richiamare anche, come dire a una correttezza formale il Consiglio, tuttavia vorrei inviarlo a riflettere sul fatto che intorno a queste risorse esiste anche un problema di giustizia verso un territorio. C'è stato un impegno a suo tempo non si è riusciti ad onorarlo, l'obiettivo del disegno di legge è volto a onorare quell'impegno. Vi è pertanto una forte aspettativa.

Tra l'altro non si tratta di una decisione che verrà assunta dalla Giunta perché è previsto già nel disegno di legge che il nuovo programma, integrativo rispetto a quello originario, verrà proposto dalla Giunta ma discusso dalle commissioni consiliari.

Quindi la vorrei invitare a considerare, al di là degli aspetti di correttezza metodologica e anche l'aspetto dell'attesa di un territorio rispetto a queste risorse.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.

CASU (F.I.), *relatore di minoranza*. Volevo prendere atto di quanto affermato dall'Assessore dell'industria, però vorrei anche che la Giunta si impegnasse ad evitare che, nel futuro, un disegno di legge arrivi in Aula senza quanto prescritto dalla legge in materia di conti sulla situazione finanziaria dell'ente. Ecco questo non si deve ripetere perché io non faccio altro che ricordare, in quest'Aula, che dobbiamo osservare la legge numero 11 del 5 maggio 1983. E' una legge regionale che noi ci siamo dati, rispettiamo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Solo brevemente, signor Presidente, perché il problema che solleva il collega Desiderio Casu non è soltanto un problema di forma e non vorrei che, anche tenuto conto dell'ora e del lavoro di questo Consiglio, i colleghi che siedono nei banchi dell'opposizione ma anche, soprattutto, da coloro che siedono nei banchi della maggioranza, ritenessero che il mancato dibattito sulla questione sollevata sia dovuta a disinteresse o disattenzione.

E' un problema di cui sicuramente questo Consiglio dovrà farsi carico, in un più generale riassetto dei compiti delle funzioni e anche del lavoro che viene portato in quest'Aula. E' un problema di non poco conto che mi trova perfettamente solidale, e ne approfitto per esprimere anche il voto favorevole nel merito, come già aveva preannunziato, nella stessa relazione, l'onorevole Desiderio Casu, ricordando che la legge regionale del 3 maggio '95 venne proprio approvata col voto favorevole anche delle opposizioni.

Anche noi conosciamo le aspettative delle zone interne del Nuorese, ed è anche grazie ai consiglieri del Nuorese, che abbiamo sollecitato l'immediata e urgente approvazione di questo disegno di legge, senza però dimenticare - e questo ci deve invitare alla riflessione - quanto dal collega Desiderio Casu egregiamente rappresentato in Aula.

PRESIDENTE. Richiamo comunque l'at-

tenzione dei colleghi sull'articolo 71 del Regolamento, che indica quali sono le condizioni di ricevibilità dei progetti di legge e di tutti gli altri atti che devono essere sottoposti all'esame dell'Aula. Articolo che, di fatto, limita giustamente anche i poteri del Presidente del Consiglio. Poi per quel che riguarda l'invito rivolto dall'onorevole Casu alla Giunta, sarà evidentemente recepito dalla Giunta.

Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 3

1. Il limite d'impegno disposto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 e successive modificazioni, è ridotto di lire 275.000.000 nell'anno 1996 e di lire 3.220.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale della Giunta regionale

Art. 3

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3

1. Il limite d'impegno disposto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995,

n. 6 e successive modificazioni, è ridotto di lire 1.885.000.000 nell'anno 1997 e di lire 3.220.000.000 nell'anno 1998. (3)

PRESIDENTE. L'emendamento viene dato per illustrato. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

PIRAS, Segretario:

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 1.000.000.000 per l'anno 1996 ed in lire 11.705.000.000 dall'anno 1997 all'anno 2011.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1996-1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

06 - AGRICOLTURA

Capitolo 06073

Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli (art. 5, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, art. 16, comma 5, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 28, L.R. 29 aprile 1994, n. 18, art. 20, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 13, L.R. 21 giugno 1995, n. 16, art. 38, comma 2, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33 e art. 14, comma 1, della legge finanziaria)

1996	lire 275.000.000
1997	lire 3.220.000.000
1998	lire 3.220.000.000

09 - INDUSTRIA

Capitolo 09042/01

Concorsi in conto interessi sui prestiti concessi alle piccole e medie imprese individuali, societarie o cooperative operanti nei settori dell'industria, dell'edilizia o della ricerca scientifica e tecnologica, con la garanzia dei consorzi fidi costituiti tra imprese operanti nei predetti settori

(artt. 65 e 66, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 11, L.R. 20 giugno 1989, n. 44); nonché alle imprese cooperative operanti in tutti i comparti produttivi garantite dai consorzi fidi intersettoriali (art. 44, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 4, comma 3, della legge finanziaria

1996	lire 725.000.000
1997	-
1998	-

Capitolo 09054

Spese per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna (art. 32, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 31, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 14, comma 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e art. 23 della legge finanziaria)

1996	lire -
1997	lire 8.485.000.000
1998	lire 8.485.000.000

In aumento

Capitolo 51014 - (N.I.) - 5.1.0. -

Ricavo dei muti contratti per il rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 9 (art. 2 della presente legge)

1996	lire 80.000.000.000
1997	lire -
1998	lire -

03 - PROGRAMMAZIONE

Categoria di programma 03.11.04 (N.I.)
Mutui Sardegna Centrale

Capitolo 03133 - (N.I.) 1.1.1.4.1.2.12.31 (08.01) -

Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fideiussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 9 (art. 2 della presente legge)

1996	lire 1.000.000.000
1997	lire -
1998	lire -

Capitolo 03134 - (N.I.) 1.1.1.7.3.2.12.31. (08.01)

Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il rifinanziamento

dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 9 (art. 2 della presente legge)

1996	lire -
1997	lire 9.645.000.000
1998	lire 9.385.000.000

Capitolo 03135 - (N.I.) 1.1.3.1.0.5.12.31. (08.01)

Quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 9 (art. 2 della presente legge)

1996	lire -
1997	lire 2.060.000.000
1998	lire 2.320.000.000

09 - INDUSTRIA

Capitolo 09045 - 14 -

Fondo per l'esecuzione di infrastrutture nell'ambito dell'intesa di programma per le zone interne della Sardegna centrale (Deliberazione CIPE 25 marzo 1992 e art. 5, L.R. 1° ottobre 1993, n. 50)

1996	lire 80.000.000.000
1997	lire -
1998	lire -

3. Agli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni successivi al 1998 e sino al 2011 si provvede con legge di bilancio; gli stesi oneri fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1996-1998 ed ai capitoli corrispondenti ai capitoli 03134 e 03135 dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale della Giunta regionale

Art. 4

L'articolo 4 è sostituito dal seguente

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire

6.853.000.000 per l'anno 1997, in lire 11.705.000.000 dall'anno 1998 all'anno 2011 ed in lire 5.835.000.000 per l'anno 2012.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1996-1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

06 - AGRICOLTURA

Capitolo 06073

Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli (art. 5, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, art. 16, comma 5, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 28, L.R. 29 aprile 1994, n. 18, art. 20, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 13, L.R. 21 giugno 1995, n. 16, art. 38, comma 2, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33 e art. 14, comma 1, della legge finanziaria)

1996	lire
1997	lire 1.885.000.000
1998	lire 3.220.000.000

09 - INDUSTRIA

Capitolo 09054

Spese per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna (art. 32, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 31, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 14, comma 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e art. 23 della legge finanziaria)

1996	lire -
1997	lire 4.966.000.000
1998	lire 8.485.000.000

In aumento

Entrata

Capitolo 51014 - (N.I.) - 5.1.0. -

Ricavo dei muti contratti per il rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 9 (art. 2 della presente legge)

1996	lire
1997	lire 80.000.000.000
1998	lire -

03 - PROGRAMMAZIONE

Categoria di programma 03.11.04 (N.I.)
Mutui Sardegna Centrale

Capitolo 03133 - (N.I.) 1.1.1.4.1.2.12.31 (08.01) -

Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fideiussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 9 (art. 2 della presente legge)

1996 lire

1997 lire 1.000.000.000

1998 lire -

Capitolo 03134 - (N.I.) 1.1.1.7.3.2.12.31. (08.01)

Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 9 (art. 2 della presente legge)

1996 lire -

1997 lire 4.823.000.000

1998 lire 9.385.000.000

Capitolo 03135 - (N.I.) 1.1.3.1.0.5.12.31. (08.01)

Quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 9 (art. 2 della presente legge)

1996 lire -

1997 lire 1.030.000.000

1998 lire 2.320.000.000

09 - INDUSTRIA

Capitolo 09045 - 14 -

Fondo per l'esecuzione di infrastrutture nell'ambito dell'intesa di programma per le zone interne della Sardegna centrale (Deliberazione CIPE 25 marzo 1992 e art. 5, L.R. 1° ottobre 1993, n. 50)

1996 lire

1997 lire 80.000.000.000

1998 lire -

3. Agli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni successivi al 1998 e sino al 2012 si provvede con legge di bilancio; gli stesi oneri fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1996-1998 ed ai capitoli corrispondenti ai capitoli 03134 e 03135 dei bilanci per gli anni successivi. (4)

PRESIDENTE. L'emendamento viene da-

to per illustrato. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del disegno di legge numero 267.

(Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Aresu - Balletto - Berria - Biancareddu - Biggio - Bonesu - Busonera - Cadoni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Falconi - Fantola - Frau - Ghirra - Giagu - Ladu - Liori - Locci - Lombardo - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marrocu - Masala - Milia - Nizzi - Onida - Oppia - Palomba - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Nivoli - Sanna Salvatore - Sassu - Scano - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.

Si è astenuto Marras.)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti	53
Votanti	53
Maggioranza	27
Favorevoli	53

(Il Consiglio approva).

Fissazione di termini ex articolo 100 del Regolamento

PRESIDENTE. Era stata avanzata nel corso della seduta dal collega Bertolotti una richiesta di fissazione dei termini.

Ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). La richiesta è relativa alla proposta di legge numero 149 sulle comunità montane, del 13 novembre '95, e alla proposta di legge numero 251 in materia di ricomposizione fondiaria, del 26 giugno '96. Ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento chiediamo che venga fissato il termine di 60 giorni per l'esame dei due progetti di legge in Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Indubbiamente la richiesta del consigliere Bertolotti è fondata, perché le comunità montane si stanno trascinando in una vita che è ormai di mera sopravvivenza. Vi è però un problema per la prima Commissione perché ha già in carico la modifica della legge numero 1 e la legge di attuazione della "421" che, chiaramente, sono prioritarie.

Ora, anche se la Commissione procedesse a grande velocità, considerata la complessità dei due provvedimenti e considerato che il mese di gennaio sarà in gran parte occupato dai lavori dell'Aula per la discussione del bilancio della finanziaria, e di altri provvedimenti urgenti, non credo che sarebbe in grado di esaminare la legge sollecitata dall'onorevole Bertolotti prima della seconda metà di febbraio.

Ritengo che la legge non sia complessa; credo che d'altra parte la Commissione disponga già di materiale sufficiente per decidere come inquadrare le comunità montane nell'assetto scaturito dal disegno di riforma complessiva della Regione. Pertanto reputo che un termine congruo possa essere quello del 15 marzo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Per ribadire quanto affermato dal collega Bonesu, anche perché, con questa richiesta di fissazione dei termini in Aula, si sta correndo il rischio di snaturare il lavoro delle Commissioni. Io inviterei tutti i colleghi a riflettere sul fatto che la prima Commissione è quella maggiormente oberata di lavoro, perché qualsiasi modifica o riforma relati-

va a profili istituzionali passa necessariamente attraverso questa Commissione.

L'importanza dei provvedimenti richiamati dal collega Bonesu credo sia nota a tutti, non possiamo ritenere tutto prioritario e ribadire così, sostanzialmente, che la Commissione possa lavorare.

La seconda considerazione riguarda una linea di lavoro che all'interno della prima Commissione ci siamo dati e stiamo cercando di portare avanti anche in tema di riordino istituzionale. Ci sono delle priorità che si stanno rispettando; una di queste rappresentate dalla legge rinviata sulle province, è approdata proprio oggi in Aula; adesso ci sono gli altri provvedimenti, e noi intendiamo affrontarli e discuterli tutti all'interno di un contesto organico e non in maniera estemporanea.

PRESIDENTE. Onorevole Pittalis, la controproposta è quella di fissare il termine al 15 marzo, quindi sarebbero circa 90 giorni. Volevo chiedere se su questo termine, per quel che riguarda la proposta di legge numero 149, lei è favorevole.

PITTALIS (F.I.). Non è un problema. Io mi rendo perfettamente conto, dobbiamo discutere la legge finanziaria, non viviamo sulla luna, quindi sono perfettamente d'accordo per il 15 marzo. E sulla "251"?

PRESIDENTE. Appunto, aspettiamo la sua proposta sulla "251".

PITTALIS (F.I.). Possiamo ugualmente fissare un termine di 90 giorni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Popolari). Per quanto riguarda la proposta di legge numero 251 sulla ricomposizione fondiaria, riconosciamo come Commissione che è una proposta di legge molto importante, soprattutto in considerazione del fatto che le proprietà in Sardegna sono molto frantumate.

Io ho avuto modo di parlarne anche, mi pa-

re, col primo firmatario, l'onorevole Bertolotti, e gli ho detto che la volontà della Commissione era quella di esaminarla in tempi brevi, compatibilmente col carico di lavoro e con le priorità già individuata dalla Commissione. Devo ricordare al Consiglio che purtroppo le Commissioni hanno subito una pausa notevole in questi ultimi mesi, quindi non hanno potuto svolgere quel lavoro per il quale erano stati programmati i tempi sicuramente più stretti.

Attualmente la Commissione sta discutendo sui parchi regionali ed è ancora in carico nella quinta Commissione, individuato come prioritario, il disegno di legge sulla pesca, altro provvedimenti importantissimo per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna. E in più abbiamo in carico la legge sull'agriturismo, che riteniamo ugualmente di grande importanza e che abbiamo a suo tempo individuato come prioritaria. Se quindi consideriamo il tempo necessario per approvare queste leggi, possiamo stimare in tre mesi il tempo minimo perché questa proposta di legge possa arrivare in Aula. Pertanto io chiedo ai presentatori di concedere almeno 90 giorni.

PRESIDENTE. Il collega Pittalis ha infatti richiesto 90 giorni.

LADU (Popolari). Io dico almeno 90 giorni, perché abbiamo tanti altri progetti di legge importanti da esaminare; comunque credo che per il momento 90 giorni potrebbero andar bene.

PRESIDENTE. In merito alla richiesta del collega Pittalis s'intendono fissati in 90 giorni i termini per l'esame in Commissione delle proposte di legge 149 e 251.

Il Consiglio è convocato per lunedì 16 dicembre alle ore 16 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20 e 44.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Antonio Dessì
